



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 342

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 21 settembre 2010

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	11
4 ^a - Difesa	»	16
5 ^a - Bilancio (*)	»	19
6 ^a - Finanze e tesoro	»	58
7 ^a - Istruzione	»	60
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	71
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	86
10 ^a - Industria, commercio, turismo	»	99
11 ^a - Lavoro	»	110
12 ^a - Igiene e sanità	»	112
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	121

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	<i>Pag.</i>	127
Per l'infanzia e l'adolescenza	»	130

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	<i>Pag.</i>	131
--	-------------	-----

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 342^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 21 settembre 2010.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Sottocommissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali - Pareri *Pag.* 133

2^a - Giustizia - Pareri » 135

CONVOCAZIONI *Pag.* 136

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 21 settembre 2010

221^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.**La seduta inizia alle ore 15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa: in quella sede si è convenuto di fissare alle ore 18 di lunedì 4 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2243 (semplificazione). Inoltre, facendo seguito alle considerazioni svolte nella seduta del 15 settembre in merito all'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare n. 2 (Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive) e n. 3 (Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori), si è deciso di avviare la discussione generale su entrambi i provvedimenti, a partire dalla seduta di domani. Infine, in relazione all'esame del disegno di legge n. 1558 (Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo), si è concordato di accogliere la richiesta di audizione in sede informale avanzata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

La Commissione prende atto.

PER L'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 240

Il PRESIDENTE rileva che lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di co-

muni, città metropolitane e province (Atto del Governo n. 240), attuativo della legge delega sul federalismo fiscale, sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, presenta profili rilevanti per la competenza della Commissione affari costituzionali. Propone, pertanto, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento, di chiedere al Presidente del Senato che la Commissione possa formulare le proprie osservazioni in proposito.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2038) Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rossa ed altri; Angela Napoli e Carlucci; Misiti; Oliviero ed altri; Occhiuto e Tassone
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Non essendovi richieste d'intervento in discussione generale, su proposta del presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 13 di domani, mercoledì 22 settembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi» (n. 236)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore BODEGA (*LNP*) presenta una proposta di parere, pubblicata in allegato al resoconto.

Il senatore BIANCO (*PD*), preso atto della proposta di parere appena presentata dal relatore, chiede che il seguito dell'esame sia rinviato alla seduta di domani.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata per un'ulteriore seduta domani, mercoledì 22 settembre, alle ore 14,30. Conseguentemente, la seduta plenaria, già convocata alle ore 14,30, sarà posticipata alle ore 15 e, in ragione degli argomenti inseriti per la discussione in quella stessa seduta, il seguito dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 2180 (Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato), sarà svolto in altra data.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 236

La Commissione,

premessi che:

lo schema di decreto in esame contiene le disposizioni per il recepimento della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, in attuazione della delega contenuta nella legge 7 agosto 2009, n. 88, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» (Legge Comunitaria 2008);

il testo del presente schema di decreto si compone di sette articoli di cui i primi sei apportano modifiche alla normativa vigente in materia, tenendo conto delle disposizioni generali sull'adempimento degli obblighi comunitari, stabiliti dagli articoli 1 e 2 della Legge Comunitaria 2008 e dai criteri di delega indicati all'articolo 36 della medesima legge;

l'articolo 1 disciplina il campo di applicazione del provvedimento in esame;

l'articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992 ed in particolar modo ridefinisce le modalità di rilascio della Carta europea d'arma da fuoco, conformandole alle disposizioni europee;

l'articolo 3 apporta modifiche al decreto del 18 giugno 1931, n. 733, introducendo specifiche disposizioni sulla tracciabilità, l'assemblaggio delle armi e introducendo norme in materia di detenzione e acquisizione di armi da fuoco. Prevede altresì l'introduzione di una specifica autorizzazione per l'attività di armaiolo e di intermediario con conseguente estensione della validità delle licenze, da uno a due anni e da due a tre anni. Prevede inoltre di trasformare in formato elettronico la tenuta dei registri in riferimento all'attività di armaiolo e degli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplosivi di qualsiasi specie. Viene introdotta una modifica sull'accertamento dei requisiti psicofisici del richiedente nulla osta per l'acquisto di armi, rendendo obbligatorio il rilascio di una apposita certificazione medica, che accerti, tra l'altro, l'assenza di uso di sostanze stupefacenti e di abuso di sostanze alcoliche. Tale documentazione deve essere rinnovata ogni sei anni. Viene fissato in settantadue ore il termine entro il quale denunciare alla pubblica sicurezza la detenzione di armi. È prevista l'introduzione di uno specifico obbligo di comunicazione da parte del detentore di arma da fuoco, ai fini del rilascio della licenza di porto d'armi, nei confronti del coniuge e dei familiari con-

viventi maggiorenni. È prevista, inoltre, una particolare autorizzazione, rilasciata dal questore *una tantum*, che certifichi l'abilitazione per l'attività di ricarica delle munizioni. Il rilascio di tale autorizzazione è demandato alle Federazioni sportive riconosciute dal CONI ed è prevista anche una disciplina transitoria che tenga conto anche di chi da tempo svolge l'attività di ricarica. Viene inoltre disciplinata la gestione dei campi da tiro e poligoni privati, prevedendo specifica licenza del Questore. Infine, vengono adeguate le sanzioni pecuniarie connesse alle violazioni delle norme del Testo Unico oggetto di modifica;

l'articolo 4 prevede l'adeguamento delle sanzioni pecuniarie in materia di controllo delle armi;

l'articolo 5 dà attuazione alle disposizioni della direttiva e della legge delega per quanto concerne la marcatura e tracciabilità delle armi da fuoco, il trasferimento di armi da fuoco delle scorte governative per usi permanentemente civili, armi disattivate;

l'articolo 6 disciplina i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo in esame;

il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali e con le competenze degli enti territoriali, in quanto trattasi di materia che rientra tra quelle la cui competenza legislativa spetta allo Stato in via esclusiva;

esprime parere favorevole,

a condizione che, all'articolo 3, comma 1, sia soppressa la lettera g), relativa alla disciplina della ricarica delle munizioni, atteso che la stessa non rientra nell'ambito della Direttiva.

Si esprimono, inoltre, le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla definizione dell'intermediario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), sia valutata l'opportunità di precisare che per intermediario deve intendersi, tra l'altro, colui che facilita la vendita e organizza il trasferimento e non anche il semplice vettore;

b) sempre con riferimento all'attività di intermediario, al fine di non gravare eccessivamente gli oneri amministrativi, ferme restando le esigenze di pubblica sicurezza, all'articolo 3, comma 1, lettera c), sia valutata l'opportunità, al comma 2 del nuovo articolo 31-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di aumentare da sei a dodici mesi il termine entro il quale deve essere comunicato l'elenco delle transazioni effettuate e, al successivo comma 3, di precisare che la revoca della licenza possa essere applicata, in alternativa alla sospensione, solo in caso di recidiva;

c) all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed f), relative all'obbligo di comunicazione ai conviventi del rilascio del nulla osta all'acquisto di armi e della licenza di porto d'armi, sia precisato che la comunicazione debba essere fatta ai conviventi del richiedente, anche diversi dai familiari, tra cui il convivente *more uxorio*, rinviando la specifica individuazione al

regolamento, nonché che il richiedente debba dichiarare i nominativi dei conviventi interessati, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione, rendendo più chiara la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dallo schema di decreto;

d) all'articolo 3, comma 1, lettera i), relativo alla disciplina autorizzatoria dei campi di tiro e dei poligoni privati, sia precisato che anche quando la licenza venga rilasciata dal questore, sia previsto l'espresso coinvolgimento dell'ente locale interessato per gli aspetti di competenza;

e) all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1, relativo all'individuazione delle caratteristiche tecniche dei puntatori laser che non possono essere portati senza giustificato motivo, sia valutata l'opportunità di limitare il porto solo ai puntatori di classe 3b o con potenza superiore; in tale contesto, coerentemente con la finalità di vietare il porto di strumenti pericolosi per le persone, sarebbe auspicabile introdurre un divieto di porto anche per i cosiddetti «storditori elettrici», ovvero apparecchi in grado di emettere una elettrocuzione, anche al fine di superare una grave incertezza interpretativa con ripercussioni anche sull'applicazione delle sanzioni penali;

f) all'articolo 5, comma 1, lettera c), relativo alla nuova disciplina degli strumenti denominati «softair», sia valutata l'opportunità di elevare da 14 ad almeno 16 anni l'età per acquistare gli strumenti denominati «softair», conformemente a quanto già previsto in quasi tutti i Paesi europei (in alcuni Paesi è prevista addirittura la maggiore età);

g) all'articolo 5, comma 1, lettera l), relativo alla nuova disciplina del trasporto di porti di armi di cui all'articolo 19 della legge n. 110 del 1975, sia valutata l'opportunità di modificare anche il primo comma del medesimo articolo 19, coordinandolo con la definizione di parti di arma contenuta nell'articolo 2 dello schema ed espungendo il riferimento ai caricatori;

h) in fase di attuazione dei provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione delle norme introdotte dal presente decreto legislativo è necessario specificare cosa si intende per abuso di sostanze alcoliche e quali accertamenti debbono essere svolti per documentare tale dipendenza.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 21 settembre 2010

184^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.**La seduta inizia alle ore 15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente BERSELLI avverte che l'audizione informale del procuratore Davigo, richiesta per questa settimana dal Gruppo del Partito democratico nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in materia di contrasto alla corruzione, non potrà avere luogo per impegni personali dell'auditore.

Per quanto riguarda invece l'audizione, sollecitata dal senatore Li Gotti sulla situazione carceraria, fa sapere che il dottor Ionta ha assicurato la propria disponibilità a riferire nel corso della seconda settimana del mese di ottobre.

IN SEDE REFERENTE

(2313) Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 1, 2 e 10, del disegno di legge n. 3291 d'iniziativa governativa

(Esame e rinvio)

Il relatore BALBONI (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale già approvato dalla Camera dei deputati, si inserisce nel quadro della politica di deflazione carceraria perseguita dal Governo.

Si sofferma dapprima sull'articolo 1, il quale prevede la possibilità di scontare presso la propria abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza la pena detentiva non superiore a dodici mesi. Dopo aver dato conto delle cause ostative alla concessione del be-

neficio dell'esecuzione della detenzione presso il proprio domicilio, elencate nella norma, illustra la procedura per l'applicazione del beneficio sia per i condannati non ancora detenuti sia per quelli già detenuti.

Al riguardo sottolinea come la procedura implichi l'accertamento dell'idoneità del domicilio e, nel caso in cui il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intenda sottoporsi ad esso, della documentazione prevista per l'affidamento in prova dall'articolo 94 del Testo unico stupefacenti.

Dopo aver illustrato l'articolo 2, il quale 2 reca modifiche all'articolo 385 del codice penale, prevedendo aumenti di pena per il delitto di evasione, si sofferma sull'articolo 3, il quale introduce una nuova circostanza aggravante comune, consistente nel fatto che il soggetto abbia commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione.

Dà conto, poi, dell'articolo 4, il quale novella, in primo luogo, l'articolo 2, comma 215, della legge finanziaria per il 2010, prevedendo che le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 213, oltre che le maggiori entrate derivante dall'attuazione del comma 212 siano destinate anche alla finalità dell'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tal fine, la norma rinvia a un successivo decreto del Ministro della giustizia l'introduzione di disposizioni per abbreviare i corsi di formazione iniziale degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria. La disposizione contiene infine una novella all'articolo 2, comma 221, della legge finanziaria 2010, volta ad evitare che le medesime risorse di cui al comma 212 affluiscono anche al fondo di cui al comma 250 del suddetto articolo 2.

Illustra infine l'articolo 5, il quale prevede che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, il Ministro della giustizia riferisca alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche in relazione all'entità della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati.

Prende quindi brevemente la parola il senatore MARITATI (*PD*) per sottolineare l'opportunità di prevedere una forma di automatismo nella concessione del beneficio al fine di evitare inutili aggravii nel lavoro della magistratura di sorveglianza, che dovrebbe essere chiamata a pronunciarsi solo qualora ne faccia richiesta il Pubblico Ministero.

Il sottosegretario CALIENDO fa presente che tale previsione, originariamente contenuta nel disegno di legge, è stata espunta dal testo nel corso dei lavori parlamentari presso la Camera dei deputati.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) chiede che siano acquisiti dati relativi all'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento, in particolare

ritiene necessario conoscere il numero dei detenuti che devono scontare pene inferiori a due anni e la percentuale di detenuti extracomunitari. Dopo aver osservato come del beneficio penitenziario in esame possano usufruire soltanto i soggetti che dispongono di un idoneo domicilio, sottolinea il rischio che si venga a determinare un'iniqua disparità di trattamento fra detenuti.

Il presidente BERSELLI avverte che la discussione generale sul provvedimento sarà avviata nella seduta antimeridiana di domani. Chiede ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di rendere noto quanto prima il loro assenso alla richiesta di riassegnazione del provvedimento in sede deliberante.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» (n. 250)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MAZZATORTA (*LNP*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, sul quale la Commissione giustizia è chiamata a formulare osservazioni alla Commissione ambiente. Il provvedimento, volto a dare attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva comunitaria 2008/98/CE in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, si compone di 34 articoli, i quali recano puntuali modifiche alla parte del testo unico ambientale. Nel procedere alla disamina delle sole norme di rilievo per la 2^a Commissione, si sofferma sull'articolo 3, il quale introduce nel testo unico ambientale l'articolo 178-*bis*, in materia di responsabilità estesa del produttore. La definizione delle modalità e dei criteri di introduzione della responsabilità suddetta sono demandate, dalla norma in questione, a successivi decreti ministeriali.

Illustra poi l'articolo 15, il quale introduce nel testo unico l'articolo 188-*ter* in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). La disposizione in questione prevedendo che, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, possa essere esteso l'obbligo di iscrizione al SISTRI anche a soggetti, per i quali tale iscrizione è attualmente solo su base volontaria, determina l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione anche del regime sanzionatorio.

Si sofferma quindi sugli articoli da 30 a 32, i quali recano norme sanzionatorie.

In particolare l'articolo 30 apporta modifiche all'articolo 255 del testo unico incidendo sul regime sanzionatorio nel caso di abbandono di rifiuti. Si prevede da un lato, un incremento della sanzione amministrativa pecuniaria per l'abbandono dei rifiuti non pericolosi fino a cinquemila euro. Qualora, invece, si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi tale sanzione può essere elevata fino al doppio.

L'articolo 31 interviene sull'articolo 258 del testo unico, relativo alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 258 così come riformulato prevede che i soggetti dell'articolo 190, comma 1 qualora omettano di tenere o tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Il comma 2 del nuovo articolo 258 è rivolto ai produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Tali soggetti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro. In merito alla formulazione del comma 2 rileva l'erroneità del riferimento normativo all'articolo 1, comma 1, della legge n. 26 del 2006, che dovrebbe essere sostituito con il richiamo all'articolo 11, comma 1, della legge n. 29 del 2006. A ben vedere è in tale articolo che si fa riferimento ai produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che hanno l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il comma 3 dispone che le sanzioni ivi previste siano applicabili solo alle imprese con meno di 5 dipendenti, mentre il testo previgente prevedeva una riduzione per imprese con meno di 15 dipendenti. Fa presente poi, che nel corso di alcune audizioni svolte presso la Commissione ambiente del Senato è stato evidenziato come l'articolo 3 della legge comunitaria 2008 consenta la delega a sanzionare unicamente quelle violazioni che non siano già oggetto di sanzioni penali o amministrative, mentre nel comma in esame vengono modificate sanzioni relative a violazioni già sanzionate. La nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 258 risolve, invece, un'annosa questione inerente l'applicabilità dell'articolo 483 del codice penale, ovvero se la pena da esso prevista sia applicabile in tutte le ipotesi di cui al comma 4 o solo nel caso di predisposizione di un certificato di analisi falso. I nuovi commi 6 e 7 prevedono sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente nei confronti dei soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi che hanno alcuni obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 220, comma 2 e nei confronti dei sindaci che non presentino il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) o lo presentino incompleto o inesatto oppure oltre i termini previsti.

Dà infine conto dell'articolo 32, il quale, inserendo nel testo unico gli articoli 260-*bis* e 260-*ter*, reca un nuovo regime sanzionatorio derivante dall'inadempimento degli obblighi introdotti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009. In generale il nuovo articolo 260-*bis* prevede puntuali sanzioni sia amministrative che penali per gli illeciti commessi dai soggetti obbligati all'iscrizione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Sono, inoltre, previste riduzioni delle sanzioni amministrative pecuniarie per le imprese con meno di 15 dipendenti che omettono la compilazione del registro cronologico o della scheda SISTRI – Area Movimentazione. Il successivo nuovo articolo 260-*ter* dispone, invece, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'atti-

vità di trasporto dei rifiuti per un anno qualora il responsabile sia recidivo o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti. Il comma 2 prevede anche l'applicabilità, in quanto compatibili, di alcune norme del Codice della strada, sul sequestro e fermo amministrativo del veicolo. Il comma 3 dispone che all'accertamento delle violazioni per i trasportatori di rifiuti pericolosi che utilizzano veicoli non iscritti al SISTRI, oltre alla sanzione prevista anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo di un anno del mezzo. Infine, il comma 4 prevede che, nel caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, venga sempre disposta la confisca del veicolo ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.

La seduta termina alle ore 15,30.

DIFESA (4^a)

Martedì 21 settembre 2010

149^a Seduta*Presidenza del Presidente***CANTONI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.**La seduta inizia alle ore 15,50.**SUL DECESSO DI UN MILITARE ITALIANO IN AFGHANISTAN*

In apertura di seduta, il presidente CANTONI esprime profonda commozione per il valoroso sacrificio di Alessandro Romani, capitano del IX Reggimento paracadutisti «Col Moschin» (ucciso lo scorso venerdì in uno scontro a fuoco nella provincia di Farah, in Afghanistan), ringraziando tutti i rappresentanti delle Forze armate, del Governo e del Parlamento che, presenziando alle esequie tenutesi oggi, hanno comunicato la vicinanza delle istituzioni ai familiari del caduto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 2322. Parere alla 14^a Commissione sul documento LXXXVII, n. 3. Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame il relatore CARRARA (*PdL*), sottolineando innanzitutto i profili di interesse per la Commissione nel disegno di legge comunitaria. In particolare, essi si rinvergono nell'articolo 10 (all'interno del secondo capo del provvedimento), relativo all'attuazione delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE in materia di comunicazioni elettroniche: la lettera c) del comma 3 impone infatti ai futuri decreti delegati di garantire una gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio anche nel

prioritario rispetto di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, mentre la successiva lettera i) individua il Garante della protezione dei dati personali e la Direzione nazionale antimafia quali autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1-ter della direttiva 2002/58/CE, (come modificata dalla già citata 2009/136/CE), ossia della norma che consente ai fornitori di servizi di istituire procedure interne per rispondere alle richieste di accesso ai dati personali degli utenti, anche per finalità di difesa nazionale o di sicurezza pubblica.

Con riferimento, quindi, alla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009, pone l'accento sulle priorità e le linee guida fissate dallo stesso per il 2010.

In particolare, per quanto attiene alla Politica estera e di sicurezza (PESC), emergono la necessità di uscire dall'attuale fase di stallo nel processo di pace in medio oriente, di continuare a seguire con attenzione gli sviluppi del dossier nucleare iraniano, di vagliare attentamente la situazione in Bosnia e di organizzare, congiuntamente con gli altri partner, una conferenza sull'Afghanistan come primo passo del rinnovato impegno dell'Unione europea nei confronti del Paese. Inoltre, sul fronte istituzionale, occorrerà vagliare con attenzione gli sviluppi derivanti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in particolare per quanto riguarda l'accresciuta specificità della PESC e della PESD ed il conseguente maggiore impegno, in termini di partecipazione e di coordinamento, che si renderà necessario, a livello nazionale, per contribuire fattivamente a fare in modo che l'Unione rimanga al passo con le proprie ambizioni di giocare un ruolo di attore globale.

Relativamente, invece, alla Politica di sicurezza e difesa (PESD), con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona (1° dicembre 2009), nel 2010 verranno implementati tutti gli aspetti relativi alla stessa e l'Italia contribuirà in questa direzione. In particolare, verrà seguita con particolare attenzione l'implementazione del concetto di cooperazione strutturata permanente (CSP) per salvaguardare e promuovere le posizioni italiane in quell'ambito.

Per ciò che riguarda, infine, l'impegno italiano nelle missioni internazionali, spicca, tra le numerose operazioni cui il Paese partecipa, il contributo al sostegno della missione militare in Bosnia sino alla sua naturale conclusione (al fine di contribuire alla stabilizzazione e all'avvicinamento della Bosnia-Herzegovina alle istituzioni comunitarie), alla missione in Georgia (dove la presenza nazionale è stata confermata sottolineando, però, la necessità di individuare una data certa per il termine della partecipazione), all'operazione antipirateria a largo delle coste somale (che viene confermata sino alla fine dell'anno in corso, nell'attesa di iniziative durevoli che affrontino le radici del fenomeno), ed all'operazione EULEX in Kosovo (che vede confermato, per l'immediato futuro, il contributo attuale).

Interviene brevemente sull'ordine dei lavori il senatore PEGORER (PD), ponendo l'accento sull'opportunità di consentire ai commissari l'ef-

fettuazione dei necessari approfondimenti di merito, stante la particolare complessità degli atti poc'anzi illustrati dal relatore.

Il presidente CANTONI, preso atto di quanto rilevato dal senatore Pegorer, rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto alla prossima seduta, già convocata per domani, mercoledì 22 settembre, alle ore 8,45.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

BILANCIO (5^a)

Martedì 21 settembre 2010

400^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Giorgetti e Sonia Viale.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2323) Conversione in legge del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta si è conclusa la discussione generale.

Si passa quindi alle repliche del Relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) rileva che dal dibattito svolto è emersa l'appropriatezza dello strumento del decreto-legge, data la portata delle questioni ed esso sottese. Gli interventi concernenti la Tirrenia sono stati tempestivi e condivisibili. Talune critiche sono state sollevate in merito ai tagli lineari, ritenuti dall'opposizione sbagliati nel merito e pericolosi nel metodo. Tuttavia, data l'attuale situazione della finanza pubblica, appare ragionevole il ricorso all'utilizzo di risorse non spese, al fine di preservare i saldi fissati con la manovra estiva. Conclude apprezzando nel merito la proroga dei Tremonti *bond* e ringrazia tutti coloro che hanno partecipato al dibattito.

Il sottosegretario GIORGETTI rinuncia alla replica e si riserva di intervenire in sede di esame degli emendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto).

Il PRESIDENTE propone di procedere all'illustrazione di tutti gli emendamenti riferiti al decreto-legge.

Conviene la Commissione.

Il senatore LATRONICO (*PdL*) illustra l'emendamento x1.3, volto a prorogare l'adozione di decreti legislativi previsti dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica. Dichiarò di ritirare, altresì l'emendamento 2.8. Illustra poi la proposta 1.18. In merito all'emendamento 2.5, precisa che esso potrebbe sbloccare la questione delle tariffe postali agevolate, sollecitata da più parti. Presenta poi una riformulazione dell'emendamento 2.7, che illustra. Deposita poi una riformulazione dell'emendamento 2.9.

Il senatore DE TONI (*IdV*) illustra le proposte 1.7 e 1.13. Illustra poi la proposta 1.15, che provvede a sostituire in luogo dei tagli lineari un aumento delle entrate attraverso un incremento del limite della deducibilità degli interessi passivi. Illustra poi l'emendamento 3.1, volto a sopprimere l'articolo 3, in quanto privo dei requisiti di necessità ed urgenza tipici di un decreto-legge.

Il senatore LUSI (*PD*) illustra la proposta 1.12, volta ad eliminare il pedaggiamento su alcuni raccordi interessati da traffico dei pendolari, quale ad esempio il raccordo autostradale Chieti-Pescara.

Il senatore TANCREDI (*PdL*) ritira gli emendamenti 1.19, 1.0.2.

Il senatore FLERES (*PdL*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.20, che illustra, rilevando come esso sia volto ad eliminare una disparità determinata dall'attuale normativa.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra l'emendamento 1.21, che riconosce la possibilità per gli Enti portuali di utilizzare gli avanzi di amministrazione. Dichiarò poi di aggiungere la propria firma alla proposta 1.0.3, di analogo tenore. Illustra l'emendamento 2.0.1, concernente un Fondo di garanzia interbancario, volto ad aiutare alcune imprese ad affrontare momenti di difficoltà temporanei durante la crisi economica in corso.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) illustra la proposta 1.0.3, anch'essa volta a consentire alle autorità portuali di utilizzare l'avanzo di parte corrente. Si tratta, a suo avviso, di un segnale positivo per il settore. In merito alla proposta 2.10, rileva che essa tenta di risolvere l'annosa questione

dell'IVA sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per la pesca, attraverso il ricorso al Fondo di rotazione delle politiche comunitarie.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra l'emendamento 2.3, che affronta un tema rilevante per gli interessi dei risparmiatori e volto a sanzionare il comportamento di alcuni istituti di credito.

Il sottosegretario GIORGETTI, in relazione all'emendamento 3.0.2, si riserva di fornire una relazione tecnica.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) ritira l'emendamento 3.0.4, per sostituirlo con un nuovo testo (3.0.4 (testo 2)).

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è convocata una ulteriore seduta della Commissione per questa sera, al termine della seduta dell'Assemblea, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2223

1.1

Marco FILIPPI, MERCATALI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, Nicola ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole da: «le predette società» fino a: «degli obblighi convenzionali» con le seguenti: «sono stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 5-ter e 5-quater.

5-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento",

5-quater. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "90 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "90 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

1.2

MURA, STIFFONI, Massimo GARAVAGLIA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di aumentare la sicurezza nei trasporti, è incentivato il trasporto fluviale di GPL (Gas Petrolio Liquefatto) – con le modalità stabilite dalla Direttiva 2008/68/CE e dall'accordo ADN 2007 – attraverso un

contributo, ai soggetti che effettuano questo trasporto, di euro 30 per tonnellata al netto dello scafo. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e trasporti stabilisce gli aspetti tecnici della materia, nonché le modalità per la formazione e la certificazione professionale di addetti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose per vie navigabili. Per l'attribuzione degli incentivi di cui al presente comma sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2010 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 a valere sulle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

X1.3

LATRONICO

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2 comma 1 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 sostituire le parole: "un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge," con le seguenti: "il 31 maggio 2011,"».

1.4

Marco FILIPPI, MERCATALI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, Nicola ROSSI

*Al comma 3, sostituire le parole da: «riduzione dell'autorizzazione» fino a: «le occorrenti variazioni di bilancio» con le seguenti: «le maggiori entrate di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*».*

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

5-*ter*. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

1.5

BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, MERCATALI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la prosecuzione delle operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese, al Fondo finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati ulteriori 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Tali risorse sono destinate in via prioritaria al finanziamento di interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese e al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, nonché al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo convergenza individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 5-ter e 5-quater.

5-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

5-quater. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capo verso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "90 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "90 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

1.6

CICOLANI

Sopprimere il comma 4 indi al termine del comma 5 aggiungere il seguente periodo: «Per garantire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, nel medesimo articolo 15, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, dopo il comma 5 inserire il seguente:«5-bis. Per l'anno 2011 la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad Anas S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 102 è integrata di un importo, ulteriore rispetto a quello previsto dal comma 4, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. Le entrate derivanti dall'attuazione del presente periodo hanno la destinazione prevista dal comma 3».

1.7

DE TONI, MASCITELLI

Sopprimere il comma 4.

1.8

Marco FILIPPI, MILANA, MERCATALI, COSENTINO, DI GIOVAN PAOLO, D'UBALDO, GASBARRI, MARINARO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, Nicola ROSSI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, VITA, DEL VECCHIO, Ignazio MARINO

Al comma 4, sostituire le parole da: «al comma 1» fino a: «entro il 30 aprile 2011» con le seguenti: «i commi da 1 a 5 sono soppressi».

Conseguentemente:

al comma 5, alle parole: «Per conseguire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 2» premettere le seguenti:

«5. Per conseguire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si provvede per un ammontare pari a 128 milioni di euro per l'anno 2010, a 520 milioni di euro per l'anno 2011 e a 635 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 5-*bis*.

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "90 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "90 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera al sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento"».

1.9

MILANA, MARCO FILIPPI, MERCATALI, COSENTINO, DI GIOVAN PAOLO, D'UBALDO, GASBARRI, MARINARO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, NICOLA ROSSI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, DEL VECCHIO, Ignazio MARINO, RANUCCI, VITA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "e sui raccordi autostradali" sono soppresse».

Conseguentemente:

al comma 5, alle parole: «Per conseguire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 2» premettere le seguenti:

«5. Per conseguire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, si provvede per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, a 400 milioni di euro per l'anno 2011 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 5-bis.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "90 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "90 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento"».

1.10

MILANA, Marco FILIPPI, MERCATALI, COSENTINO, DI GIOVAN PAOLO, D'UBALDO, GASBARRI, MARINARO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, Nicola ROSSI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, VITA, DEL VECCHIO, Ignazio MARINO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa" sono inserite le seguenti: ", con esclusione del Grande Raccordo Anulare di Roma"».

Conseguentemente:

al comma 5, alle parole: «Per conseguire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 2» *premettere le seguenti:* «5. Per conseguire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si provvede per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, a 400 milioni di euro per l'anno 2011 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 5-bis.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "90 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "90 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento"».

1.11

MILANA, LEGNINI, MARCO FILIPPI, MERCATALI, COSENTINO, DI GIOVAN PAOLO, D'UBALDO, GASBARRI, MARINARO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, NICOLA ROSSI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, DEL VECCHIO, Ignazio MARINO, RANUCCI, VITA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa" sono inserite le seguenti: ", con esclusione dei raccordi autostradali e le tangenziali, a diretta gestione dell'Anas, interessate da traffico prevalentemente urbano e con caratteristiche pendolari».

Conseguentemente:

al comma 5, alle parole: «Per conseguire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 2» *premettere le seguenti:* «5. Per conseguire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si provvede per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, a 400 milioni di euro per l'anno 2011 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 5-bis.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "90 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "90 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento"».

1.12

LEGNINI, MILANA, MARCO FILIPPI, MERCATALI, COSENTINO, DI GIOVAN PAOLO, D'UBALDO, GASBARRI, MARINARO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, NICOLA ROSSI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, DEL VECCHIO, IGNAZIO MARINO, RANUCCI, VITA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'Anas Spa, d'intesa con il Ministero per le infrastrutture e i trasporti, entro il 30 novembre 2010, provvede alla riclassificazione dei raccordi autostradali allo scopo di escludere dalle tratte da sottoporre a pedaggio ai sensi del comma 1 dell'articolo 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, quelle che svolgono prevalentemente la funzione di collegamento fra centri urbani ed interessate da traffico prevalentemente urbano e con caratteristiche pendolari».

Conseguentemente:

al comma 5, alle parole: «Per conseguire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 2» *premettere le seguenti:* «5. Per conseguire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si provvede per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, a 400 milioni di euro per l'anno 2011 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 5-bis.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "90 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "90 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento".

1.13

DE TONI, MASCITELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono comunque esclusi dal pedaggio di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, i raccordi autostradali e le tangenziali, a diretta gestione dell'Anas, interessate da traffico prevalentemente urbano e con caratteristiche pendolari».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

1.14

ARMATO, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE, Marco FILIPPI, MERCATALI, GIARETTA, MILANA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, Nicola ROSSI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«All'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle tratte autostradali direttamente gestite dall'Anas che siano disagiate, in fase di ammodernamento e messa in sicurezza, fino a totale completamento dei lavori e previa verifica di un'adeguata e funzionale rete di viabilità ordinaria alternativa, tenuto anche conto delle condizioni economiche e sociali delle comunità e dei territori interessati».

Conseguentemente:

al comma 5, alle parole: «Per conseguire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 2» *premettere le seguenti:* «5. Per conseguire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si provvede per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, a 400 milioni di euro per l'anno 2011 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 5-*bis*.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "90 per cento";
- b)* al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
- c)* al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "90 per cento";
- d)* al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
- e)* al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento"».

1.15

DE TONI, MASCITELLI

Al comma 5, sostituire le parole da: «corrispondente riduzione lineare» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2-*bis* dell'articolo 2».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";
- b)* al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento";
- c)* al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento".

1.16

LATRONICO

Al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, per il Ministero della difesa, le spese di parte corrente ri-modulabili recanti le seguenti classificazioni economiche "Armi e materiale bellico per usi militari", "Manutenzione ordinaria e riparazioni" e "Corsi di formazione" e gli stanziamenti di cui alla Missione "Fondi da ripartire" del medesimo Ministero.

Conseguentemente la riduzione recata dalla tabella riferita al Ministero della difesa, di cui all'allegato 1, è rideterminata in complessivi 3.603 milioni di euro.

1.17

TANCREDI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 1, comma 10, primo periodo del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, dopo le parole: "Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16" sono aggiunte le seguenti: "e per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218".

5-ter. All'articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: "Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16" sono aggiunte le seguenti: "e per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218".

5-quater. All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 dopo le parole: "Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16" sono aggiunte le seguenti: "e per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218"».

1.18

LATRONICO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di privatizzazione di cui all'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, garantendo la continuità del servizio pubblico di trasporto marittimo e la continuità territoriale con le isole nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi da 16 a 18 del medesimo articolo 19-ter, tenuto conto della intervenuta ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della Tirrenia di navigazione Spa e della Siremar-Sicilia regionale marittima Spa:

a) i compendi aziendali di Tirrenia di navigazione Spa, in amministrazione straordinaria, e di Siremar-Sicilia regionale marittima Spa, in amministrazione straordinaria, che nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria saranno definiti necessari alla gestione del servizio pubblico previsto dalle convenzioni di cui alla lettera f), possono essere ceduti dal Commissario straordinario anche separatamente;

b) il Commissario straordinario contiene nei tempi minimi consentiti dalla procedura di amministrazione straordinaria, e con la stessa comunque coerenti, la procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria occorrente per le cessioni di cui alla lettera a);

c) le regioni Sardegna, Toscana, Lazio e Campania completano le rispettive procedure di privatizzazione nel più breve tempo ed in ogni caso non oltre la conclusione della procedura competitiva di cui alla lettera b);

d) le convenzioni di cui al comma 6 del predetto articolo 19-ter del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 166 del 2009, sono conseguentemente prorogate dal 1° ottobre 2010 fino al completamento della procedura competitiva di cui alla lettera b) limitatamente alle clausole necessarie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuità territoriale;

e) fino al completamento delle procedure di cui alla lettera b), gli eventuali finanziamenti attivati dal Commissario straordinario assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, sono impiegati per fare fronte alle esigenze necessarie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuità territoriale per tutto il periodo di svolgimento della procedura competitiva di cui alla lettera b);

f) gli schemi di convenzione di Tirrenia di navigazione Spa e Siremar-Sicilia regionale marittima Spa, approvati in data 10 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 19-ter, comma 9, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 166 del 2009, con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fatti salvi e le

relative convenzioni saranno stipulate dal Ministero concedente con i soggetti che risulteranno aggiudicatari dei compendi aziendali di cui alla lettera a), a seguito delle procedure di cui alla lettera b);

g) all'articolo 19-ter del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, dopo il comma 24 è inserito il seguente:

''24-bis. Gli atti e le operazioni posti in essere per i trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da 1 a 15 sono esenti da imposizione fiscale''.

5-ter. Per fare fronte alla gestione di criticità del settore del trasporto marittimo, legate all'esigenza di garantire la continuità territoriale e per favorire la conclusione dei processi di privatizzazione in atto, le Regioni possono utilizzare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 2009.».

1.19

TANCREDI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. L'articolo 54-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso».

1.20

D'ALÌ, FLERES

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5- bis. All'articolo 6, comma 19, al secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, dopo le parole: ''investimenti'' sono aggiunte le seguenti: ''e gli aumenti di capitale derivanti da obblighi contemplati dal decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, per le società di gestione aeroportuale''».

1.21

SANNA, CABRAS, SCANU, MERCATALI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 5, comma 7-terdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "corrispondente riduzione delle spese correnti", sono aggiunte le parole: "o una utilizzazione degli avanzi di parte corrente, presenti nel proprio bilancio"».

1.0.1

TANCREDI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interpretazione autentica in tema di strumenti di programmazione negoziata)

1. Il comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006. n. 296 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il termine per il completamento delle iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata si riferisce agli strumenti di programmazione negoziata di cui alle lettere *d)* ed *f)* dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996. n. 662; per gli altri strumenti di programmazione negoziata si applicano le specifiche discipline di attuazione, fatta salva l'applicazione del comma 862 della legge 27 dicembre 2006. n. 296, e successive modificazioni, se più favorevole».

1.0.2

TANCREDI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporto)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "la prosecuzione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, con

priorità al finanziamento del M.O.S.E., nel limite massimo di quattrocento milioni di euro.” sono sostituite dalle seguenti: ”la prosecuzione del piano di interventi infrastrutturali previsto a carico del fondo infrastrutture con particolare riferimento alle tipologie di interventi di cui alle delibere CIPE n. 3/2009 del 6 marzo 2009 e n. 51/2009 del 26 giugno 2009, con priorità ai programmi di interventi di piccola e media dimensione finanziaria”».

1.0.3

BONFRISCO, MERCATALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tasse e diritti marittimi)

All'articolo 5, comma 7-terdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ”Qualora impossibilitata ad operare riduzioni di spese o aumenti di entrate, ciascuna Autorità portuale, può far ricorso, sino al 31 dicembre 2010, all'avanzo di parte corrente non vincolato, dandone adeguata illustrazione nei documenti indicati nel periodo precedente”».

1.0.4

BONFRISCO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Il dipendente delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nominato presidente di una Autorità portuale è posto in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto per tutta la durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. A tal fine le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, comprensivi della quota a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito. Gli oneri complessivamente sostenuti sono integral-

mente rimborsati dall'Autorità portuale presso la quale il dipendente svolge l'incarico, la quale provvede altresì al recupero della quota posta a carico dell'interessato».

2.1

CASSON, PEGORER, ADRAGNA, AMATI, ANTEZZA, BARBOLINI, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CHIAROMONTE, D'AMBROSIO, DELLA SETA, DONAGGIO, Marco FILIPPI, FONTANA, GARRAFFA, LUMIA, MARCENARO, Ignazio MARINO, MARITATI, MICHELONI, MONGIELLO, MUSI, NEGRI, NEROZZI, ROILO, STRADIOTTO, VIMERCATI, MERCATALI, BLAZINA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 241 a 246 sono sostituiti dai seguenti:

«241. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbestocorrelate per esposizione all'amianto in situazioni, lavorative, domestiche o ambientali e in caso di premorte in favore degli eredi.

242. Il diritto di cui al comma 241 non esclude e si cumula agli altri diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.

243. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e/o ex articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni ed integrazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

244. Il Fondo eroga la prestazione economica di cui al comma 243 a favore delle vittime e in caso di premorte degli eredi che hanno contratto patologie asbesto correlate in situazioni domestiche o ambientali pari a quella che riceverebbero complessivamente le vittime delle esposizioni all'amianto negli ambienti di lavoro.

245. Il Fondo eroga la prestazione economica di cui al comma 243 a tutti coloro che sono stati colpiti da mesotelioma della pleura, del peritoneo, del pericardio, della vagina, nonché a tutti i colpiti da asbestosi e ispessimenti pleurici. Per coloro che sono stati colpiti da altre malattie asbesto correlate, il riconoscimento, su richiesta degli interessati, è effettuato dalla A-USL competente per territorio.

246. Il finanziamento del Fondo è a carico, per tre quarti, delle imprese e, per un quarto, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal-

l'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi”.

1-ter. Per la gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 1-*bis* del presente articolo è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-quater. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 1-*bis* del presente articolo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-quinquies. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

2.2

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* La sottoscrizione di cui al comma 1 del presente articolo in favore di banche italiane è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

a) presentazione da parte della Banca di un piano di ristrutturazione societaria, valutato dalla Banca d'Italia, che preveda la riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione e direzione e degli importi dei compensi ad essi corrisposti, compresi i piani di ripartizione di azioni stock option connessi a risultati di breve periodo;

b) rinegoziazione, in termini più favorevoli alla clientela, e in particolare alle imprese che hanno già in essere rapporti economico-finanziari con il promotore, dei contratti con i quali sono stati collocati strumenti finanziari derivati o *swap* o qualunque altro prodotto che ha le caratteristiche di opzione o di scommessa sul futuro andamento dei mercati, qualora gli stessi abbiano prodotto il pagamento di oneri non prevedibili ed esorbitanti in relazione al rischio prospettato o sopportabile da parte della

clientela, ovvero comportino il pagamento di commissioni occulte o siano costituiti in tutto o in parte da prodotti finanziari già in perdita o in relazione ai quali il promotore si sia reso responsabile dell'indeterminata o dell'errata comunicazione al cliente del prezzo dei prodotti collocati o del costo effettivo dell'operazione;

c) miglioramento delle condizioni di accesso al credito da parte della clientela ed in particolare delle piccole e medie imprese».

2.3

BARBOLINI, MERCATALI, BUBBICO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAILO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è abrogato.

1-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.

1-quater. La Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo e stabilisce criteri e modalità ispirate a principi di trasparenza e corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi comprese le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti».

2.4

CASSON, PEGORER, ADRAGNA, AMATI, ANTEZZA, BARBOLINI, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CHIAROMONTE, D'AMBROSIO, DELLA SETA, DONAGGIO, Marco FILIPPI, FONTANA, GARRAFFA, LUMIA, MARCENARO, Ignazio MARINO, MARITATI, MICHELONI, MONGIELLO, MUSI, NEGRI, NEROZZI, ROILO, STRADIOTTO, VIMERCATI, MERCATALI, BLAZINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, non si applicano al Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter. – 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

2.5

LATRONICO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione della specificità del settore, a decorrere dal 1° settembre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si applica l'articolo 3, comma 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e le tariffe massime applicabili sono determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.6

LATRONICO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che l'incarico onorario di esperto del Servizio consultivo ed ispettivo tributario si intende in ogni caso cessato ad ogni effetto, sia giuridico sia economico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione».

2.7 (testo 2)

LATRONICO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: "e per il versamento di tali somme" sono inserite le seguenti: ", se superiori a 50.000 euro,"».

«1-ter. "All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

«1-quater. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo"».

2.7

LATRONICO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: "e per il versamento di tali somme" sono inserite le seguenti: ", se superiori a 50.000 euro,"».

2.8

LATRONICO

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 sostituire le parole: "un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge," con le seguenti: "il 31 maggio 2011"».

2.9 (testo 2)

LATRONICO

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Al fine di consentire il completamento degli accertamenti tecnici preordinati alla compiuta definizione degli adempimenti procedurali previsti ai sensi del presente comma, i termini ivi stabiliti possono essere differiti fino al 31 dicembre 2010 con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale.»;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 11, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge.

2-ter. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali siano scattati, nell'anno 2010, gli incrementi automatici nella misura fissa di 0,15 e di 0,30 punti percentuali rispettivamente per l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e per l'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il blocco automatico del *turn over* e il divieto di effettuare spese non obbligatorie, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui i competenti Tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei Piani accertino, entro il 31 ottobre 2010, il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'applicazione delle citate misure, le predette misure non operano. La disapplicazione delle stesse è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale».

2.9

LATRONICO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 11, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge.

2-ter. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali siano scattati, nell'anno 2010, gli incrementi automatici nella misura fissa di 0,15 e di 0,30 punti percentuali rispettivamente per l'ali-

quota dell'imposta regionale sulle attività produttive e per l'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il blocco automatico del turn over e il divieto di effettuare spese non obbligatorie, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui i competenti Tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei Piani accertino, entro il 31 ottobre 2010, il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'applicazione delle citate misure, le predette misure non operano. La disapplicazione delle stesse è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale».

2.10

BONFRISCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai pagamenti relativi ad operazioni cofinanziate per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per la pesca (FEP), nonché dai regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006, inserite nell'ambito di interventi a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pari a 25,5 milioni di euro, fa carico sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183».

2.0.1

BARBOLINI, MERCATALI, BUBBICO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo di garanzia interbancario)

1. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

''4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, e allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per fa-

cilitarne l'accesso al credito e il consolidamento del debito, è istituito presso la Cassa di gestione separata della Cassa di risparmio di Roma S.p.A. il Fondo temporaneo di garanzia interbancario, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è stabilita in 1,5 miliardi di euro per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi 354-366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4-quater. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.

4-quinquies. Entro il 1° settembre 2010, la Cassa di risparmio di Roma S.p.A. istituisce un comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.

4-sexies. Entro il 1° settembre 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del comitato di cui al comma *4-quinquies*, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni di consolidamento e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.

4-septies. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a "prima richiesta" sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

4-octies. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal

Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma 4-*sexies* finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107.

4-*novies*. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. AI 31 dicembre di ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 le perdite accertate del Fondo a seguito di escusione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma.

4-*decis*. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4-*novies*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma 4-*novies* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

4-*undecies*. Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2010 e 31 dicembre 2013 per non più di dodici mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. AI termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 4-*novies* sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.

4-*duodecies*. Entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter. – 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

2. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento».

2.0.2

BUBBICO, BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Entro l'11 gennaio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e le Associazioni imprenditoriali definiscono con apposita convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati da banche e società di *leasing* ad imprese anteriormente al 31 dicembre 2009, anche mediante accordi negoziati tra imprese, singole banche creditrici o sindacati di banche, nell'ipotesi di pluriaffidamento, allo scopo di consolidare e dilazionare il debito a medio e lungo termine e di ridurre il tasso di interesse sui prestiti concessi alle medesime imprese.

2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione speciale per la rinegoziazione dei prestiti, di seguito denominata Sezione (SERIPRE), con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, a 100 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegozia-

zione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, anche di dimensione superiore ai parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, come definita dal decreto del ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, ed alla raccomandazione della commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

3. La Sezione di cui al comma 2, è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 107 del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

4. La rinegoziazione è concessa dalle banche e dalle società di *leasing*.

5. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.

6. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoria di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

7. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

8. La garanzia di cui al comma 5-*ter* resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di

ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese.

9. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'intesa di cui al comma 1, sono a carico della Sezione speciale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

2. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

3.1

DE TONI, MASCITELLI

Sopprimere l'articolo.

3.2

IL RELATORE

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui al presente comma».

3.3

Massimo GARAVAGLIA, VALLARDI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di valorizzare la partecipazione italiana all'Esposizione internazionale orticola di Venlo di cui al comma 1, nonché le pratiche vitivinicole tradizionali, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo per la valorizzazione e la salvaguardia delle pratiche viti vinicole tradizionali di collina o di forte pendenza e comunque svolte in condizioni orografiche difficili, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2010.

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato da ultimo ai sensi dell'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122».

3.4

Massimo GARAVAGLIA, VALLARDI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di valorizzare la partecipazione italiana all'Esposizione internazionale orticola di Venlo di cui al comma 1, nonché le pratiche vitivinicole tradizionali, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo per la valorizzazione e la salvaguardia delle pratiche vitivinicole tradizionali di collina o di forte pendenza e comunque svolte in condizioni orografiche difficili, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2010.

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

3.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contributo al Segretariato Generale dell'Unione per il Mediterraneo)

1. A decorrere dall'anno 2010, è autorizzata la spesa annua di euro 125.000 per un contributo all'Unione per il Mediterraneo (UpM) destinato al funzionamento del suo Segretariato Generale con sede a Barcellona.

2. Per l'attuazione di cui al comma 1, pari ad euro 125.000 annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interpretazione autentica)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che i contributi a fondo perduto ivi previsti e destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 ad edifici di proprietà privata. Conseguentemente i contratti stipulati dai beneficiari per la esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi non si intendono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

3.0.3

BONFRISCO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. I giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario, in ogni stato e grado, anche a seguito di rinvio, aventi ad oggetto l'abbuono dell'imposta per reati ad opera di terzi ai sensi dell'articolo 4, comma primo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dall'articolo 59, comma primo, lettera *a*), della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono dichiarati estinti d'ufficio o su richiesta di una delle parti, con compensazione delle spese e conseguente estinzione della pretesa-tributaria da parte degli Uffici».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

*Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

3.0.4 (testo 2)

BONFRISCO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

Le somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, di cui all'articolo 83-bis, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, iscritte in conto residui sul capitolo 7420 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate ad incentivi per la formazione delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi».

3.0.4

BONFRISCO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo l'ultimo periodo del comma 28 è aggiunto il seguente: "Le risorse complessive di cui al presente comma potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"».

G/2323/1/5

LATRONICO

Il Senato,

premesso che in data 30 luglio 2010, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010, sup-

plemento ordinario, con lo scopo di incrementare i presidi a tutela dei clienti consumatori dei settori finanziario e del credito e, conseguentemente, di dettare una disciplina di maggior rigore per i soggetti operanti in tali settori» per gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori, mediante, tra l'altro, la creazione di un elenco di agenti e mediatori nonché di Organismi per la gestione degli elenchi in parola, che provvedono alla formazione professionale degli iscritti, alla relativa vigilanza e all'applicazione delle sanzioni;

rilevato che l'art. 26 del predetto decreto prevede una disciplina transitoria e l'art. 28, comma 5, prevede che le disposizioni contenute nel titolo IV (Disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto;

rilevato che tra le disposizioni contenute nel titolo IV, alcune sono immediatamente applicabili a decorrere dal termine in esame, ma altre non possono trovare immediata applicazione anche dopo il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, senza che siano compiuti gli adempimenti necessari previsti, preliminari alla concreta operatività delle disposizioni stesse, tanto che l'art. 26, comma 3, prevede che a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla costituzione dell'Organismo sono sospese nuove iscrizioni nell'albo dei mediatori creditizi e nell'elenco degli agenti in attività finanziaria ad eccezione degli agenti di cui al comma 6 dell'articolo 128-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai mediatori e agenti già iscritti continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485, in materia di agenti in attività finanziaria, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, in materia di mediatori nonché le relative disposizioni di attuazione;

considerato che la disciplina transitoria di cui all'art. 26, comma 3, deve integrarsi con le norme direttamente precettive, che non sono subordinate al compimento dei nuovi adempimenti previsti per l'esercizio dell'attività di agente;

considerato che tra le disposizioni immediatamente applicabili sembra rientrare sicuramente l'art. 12, comma 2, che disciplina l'esercizio dell'attività di incasso di fondi su incarico di istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica, per l'esercizio della quale, si prevede, non è necessaria l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione. Gli agenti, pertanto, devono attenersi alla disposizione in parola indipendentemente dall'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 128-*quater* (Agenti in attività finanziaria) e *quinquies* (Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria), che disciplinano le nuove condizioni di esercizio dell'attività di agente e che, invece, presuppongono necessariamente l'adozione preventiva di misure attuative;

considerato che disposizioni immediatamente precettive ed autonomamente applicabili, indipendentemente dal compimento dei nuovi adem-

pimenti previsti per l'esercizio dell'attività di agente, sono, altresì, quelle di cui all'art. 11, capoverso art. 128-*novies*, comma 4, che prevede la responsabilità solidale degli agenti e dei mediatori per i danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate; all'art. 12, comma 1, che contempla una serie di attività che non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia e che, pertanto, sono esercitabili dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, senza attendere la costituzione degli elenchi e dell'Organismo; all'art. 13, che prevede, tra l'altro, il divieto per i mediatori di concludere contratti, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito; all'art. 17, commi 2, 3, e 4, che prefigura cause di incompatibilità immediatamente applicabili ai soggetti ivi indicati; all'art. 28, comma 3, che fa salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

ritenuto, quindi, che tale scenario è confermato anche dall'unica interpretazione consentita legittimamente dell'art. 26, comma 3, ultimo periodo, rispettosa dei principi in tema di gerarchia delle fonti e di successione delle norme nel tempo, in quanto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485, in materia di agenti in attività finanziaria, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, in materia di mediatori, nonché le relative disposizioni di attuazione, ivi richiamati, a tutta evidenza possono legittimamente considerarsi applicabili fino al compimento degli adempimenti previsti per l'esercizio delle attività in parola, solo in quanto compatibili con il quadro normativo sopra delineato, nei termini descritti;

ritenuto che quanto illustrato costituisce pacifica e necessitata conseguenza del quadro normativo sommariamente riportato e che, pertanto, a tutela delle ragioni di certezza degli operatori e dei consumatori, gli esiti descritti possono considerarsi acquisiti, in mancanza di ipotetiche modifiche al suddetto contesto normativo, anche in assenza di eventuali espliciti diversi pronunciamenti delle amministrazioni chiamate a garantire la puntuale applicazione delle citate disposizioni, prima della scadenza dei termini ivi indicati;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile provvedimento, anche di natura interpretativa, volto ad assicurare certezza applicativa per gli operatori del settore e per i consumatori, nei termini indicati nelle premesse, confermandone la condivisibilità anche nelle forme sopra descritte.

G/2323/2/5

Marco FILIPPI, GIARETTA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria (A.S. 2323)

premesso che:

il sistema delle infrastrutture del Paese costituisce l'elemento portante del sistema economico ed è pertanto necessario che vengano portate a termine o messe in sicurezza tutte le opere la cui importanza strategica è stata riconosciuta prioritaria;

numerose analisi e valutazioni sono state elaborate sia da esponenti del mondo economico e produttivo, sia da esperti nel settore della logistica e dei trasporti, che hanno individuato chiare priorità di intervento;

in particolare sono stati giudicati non più rinviabili gli interventi relativi alla realizzazione, al completamento o alla messa in sicurezza delle seguenti opere: completamento dell'Alta velocità e dei collegamenti con aeroporti e porti, con particolare riguardo all'AV/AC Milano-Genova, Milano-Verona e nodo di Verona e la prosecuzione fino a Trieste;

considerato che,

con il comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento al nostro esame si fissa il termine ultimo, in origine non previsto dall'articolo 15, comma 1, del DL n. 78/2010, per l'effettiva applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali direttamente gestiti dall'Anas;

i nuovi oneri posti a carico dei cittadini, prevalentemente a carico dei pendolari, sono stati previsti dall'esecutivo, in modo del tutto non condivisibile, allo scopo di compensare i tagli previsti a carico dei capitoli di bilancio relativi all'Anas;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a reperire le risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali elencati in premessa e che rivestono carattere prioritario ed indifferibile per la crescita economica del Paese;

a prevedere, in sede di discussione della prossima sessione di bilancio, un adeguato rifinanziamento dei capitoli di bilancio di competenza dell'ANAS, al fine di garantire i necessari interventi di manutenzione e modernizzazione della rete autostradale italiana in gestione;

ad evitare di porre a carico dei cittadini nuovi oneri, sottoforma di pedaggio su tratte autostradali, raccordi e tangenziali gestite direttamente dall'Anas, allo scopo di compensare le riduzioni degli stanziamenti statali in favore dell'Anas;

ad individuare nuove risorse a favore degli interventi previsti dalla legge 10 agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».

G/2323/3/5

Marco FILIPPI, MERCATALI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2323 di conversione del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria,

premesso che:

il recente fallimento delle trattative per la privatizzazione delle compagnie dell'ex gruppo Tirrenia destano forti preoccupazioni fra i lavoratori che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro e i cittadini, in particolare i pendolari, che rischiano di vedere compromesso un'importante servizio di trasporto pubblico;

il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito dalla legge 4 agosto 2010, n. 127, conteneva una serie di misure finalizzate a stabilizzare la situazione finanziaria delle compagnie dell'ex Gruppo della Tirrenia e a consentire Fintecna di concludere nei tempi previsti il processo di privatizzazione in corso;

il suddetto decreto-legge ha previsto, tra l'altro, la decadenza dell'organo di amministrazione in carica e la conseguente nomina, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti, di un amministratore unico delle suddette società al quale è affidato il compito di gestire tale complessa fase;

l'operazione di cessione di tali compagnie marittime dovrebbe concludersi, in coerenza con il quadro normativo comunitario che ha posto vincoli in materia anche con riguardo alla scadenza delle convenzioni già prorogate per legge, entro il 30 settembre 2010;

il mancato rispetto del termine del 30 settembre 2010, fissato dalla legge, unitamente al venir meno delle convenzioni per scadenza proroga determinerebbe l'impossibilità per le società concessionarie di svolgere servizi pubblici di cabotaggio con evidenti gravissime conseguenze prima di tutto sul piano del pubblico servizio;

considerato che,

il 4 agosto 2010 con una propria nota Fintecna ha comunicato «che non essendo intervenuta la sottoscrizione del contratto da parte di Medi-

terranea Holding, convocata all'uopo in data odierna, viene conseguentemente dichiarata la chiusura senza esito della procedura di dismissione»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2009, che definisce le modalità e i termini di realizzazione dell'operazione di privatizzazione del Gruppo Tirrenia, stabilisce altresì l'impegno del Governo ad adottare «adeguate misure di salvaguardia dei livelli occupazionali e di tutela nei confronti dei dipendenti del Gruppo Tirrenia»;

lo stesso vice ministro dell'economia Vegas ha affermato in sede di audizione che, per quanto riguarda l'adeguatezza del piano industriale, anche sotto il profilo sociale, la gara è ancora in corso e che Fintecna sta svolgendo le opportune verifiche;

impegna il Governo:

a garantire la continuità del servizio universale di continuità territoriale ed in particolare quello rivolto ai residenti delle piccole isole;

ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché l'operazione di privatizzazione delle compagnie marittime dell'ex Gruppo Tirrenia possa effettivamente concludersi entro il 30 settembre 2010, evitando che il venir meno delle convenzioni per scaduta proroga determini l'impossibilità per le società concessionarie di svolgere i servizi pubblici di cabotaggio;

a tenere fede agli impegni assunti in merito alla salvaguardia dell'occupazione per i dipendenti delle compagnie dell'ex Gruppo Tirrenia, adottando tutte le misure necessarie a garantire che il processo di privatizzazione non produca nefaste conseguenze sui livelli occupazionali e contrattuali dei lavoratori;

ad adottare, in caso di fallimento delle procedure di privatizzazione, tutte le iniziative negoziali e legislative necessarie al fine, rispettivamente, di favorire la soluzione delle singole situazione di crisi aziendale e di garantire, in via generale, ai lavoratori e alle loro famiglie forme peculiari di sostegno al reddito in caso di perdita o discontinuità del salario;

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 21 settembre 2010

187^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI***La seduta inizia alle ore 15,45.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente BALDASSARRI dà notizia delle determinazioni che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha assunto all'unanimità nel corso della riunione che si è appena conclusa.

Per quanto riguarda le procedure legislative, si è convenuto di procedere, in via prioritaria, al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 413 e connessi (Garanzia sovrana dello Stato in favore delle imprese creditrici della Libia), dei disegni di legge n. 466 e connessi (recanti disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare), dei disegni di legge n. 437 e connessi (in materia di banche popolari) e dei disegni di legge n. 486 e n. 1366 (concernenti la destinazione di una quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito a finalità scelte dai contribuenti).

L'Ufficio di Presidenza ha altresì deliberato l'inserimento all'ordine del giorno degli atti comunitari concernenti, rispettivamente, la proroga dell'aliquota ordinaria dell'IVA, l'armonizzazione e la convergenza dei sistemi di garanzia dei depositi bancari nei Paesi dell'Unione europea e le modifiche alla direttiva relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori in materia di servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.

Si è inoltre stabilito di programmare un'audizione del Governatore della Banca d'Italia sugli effetti dell'Accordo di Basilea 3 sui criteri di patrimonializzazione delle banche, nell'ambito del seguito dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra banche e imprese con particolare riferimento agli strumenti di finanziamento.

Comunica infine la disponibilità del sottosegretario Giorgetti a svolgere un'audizione sulle problematiche e le prospettive del settore dei giochi da programmare a partire dalla prima settimana del mese di ottobre.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1985) RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di autonomia finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente BALDASSARRI rende noto che il sottosegretario Giorgetti ha avanzato la richiesta di rinviare per un breve periodo il seguito dell'esame del disegno di legge, essendo ormai prossima la conclusione dell'istruttoria governativa finalizzata all'individuazione dei mezzi di copertura degli oneri finanziari.

Sulla scorta dell'istanza formulata dal rappresentante del Governo, propone pertanto alla Commissione di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge, considerato che la definizione dei profili finanziari riveste carattere pregiudiziale rispetto all'inizio della discussione di merito, che, in caso di mancato reperimento delle fonti di copertura, rischierebbe di essere superflua.

Su richiesta del senatore BARBOLINI (PD), dà quindi conto dell'attuale fase dell'*iter* del disegno di legge.

La Commissione concorda e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 21 settembre 2010

237^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BARELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
Giro.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

*SULL'AUDIZIONE DEL MINISTRO GELMINI IN ORDINE ALL'AVVIO DELL'ANNO
SCOLASTICO E ALLA SITUAZIONE DEI PRECARI*

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) domanda maggiori informazioni circa l'audizione del ministro Gelmini, richiesta dal suo Gruppo tanto in Aula quanto in Commissione. Ritiene infatti che, a fronte delle proteste in corso in questi giorni, la presenza del Ministro sia quanto mai necessaria.

Il PRESIDENTE comunica che il ministro Gelmini riferirà in Assemblée come richiesto in sede di Conferenza dei Capigruppo.

IN SEDE REFERENTE

(645) BUTTI. – *Interventi in favore dell'impiantistica sportiva*

(1813) RUSCONI ed altri. – *Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva*

(2300) RUSCONI ed altri. – *Misure a favore delle società e delle associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione degli impianti sportivi*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 645 e 1813, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2300 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2300, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 645 e 1813 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso – per quanto riguardo i disegni di legge nn. 645 e 1813 – nella seduta del 13 luglio scorso.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) ribadisce l'opportunità che il sottosegretario Crimi fornisca i chiarimenti necessari sul tema delle risorse, onde rendere le rassicurazioni dovute circa i fondi e consentire un'approvazione rapida dei provvedimenti.

Il presidente relatore BARELLI (*PdL*) assicura che il Sottosegretario sarà presente nella seduta di domani, essendo oggi impossibilitato a partecipare ai lavori per impegni istituzionali.

Ricorda poi che, non appena iniziato l'esame dei disegni nn. 1813 e 645, è stata riscontrata per un disguido l'assenza, tra i firmatari del n. 1813, del senatore Sibilia, che era stato il relatore sui disegni di legge nn. 1193 e abbinati inerenti i grandi impianti sportivi, già approvati dalla Commissione e di cui i provvedimenti in titolo rappresentavano una diretta derivazione. Mancavano inoltre le firme di numerosi altri senatori, che si erano dichiarati interessati alla materia. Era stata perciò data notizia dell'imminente presentazione di un nuovo disegno di legge, pressoché identico nei contenuti al n. 1813, che recava tutte le firme mancanti, tra cui appunto quella del senatore Sibilia e di altri senatori sia di maggioranza che di opposizione.

Comunica pertanto che tale disegno di legge (Atto Senato n. 2300) – che dimostra ancora una volta a suo giudizio l'unanime consenso di tutte le forze politiche per sostenere lo sport dilettantistico – è stato assegnato alla Commissione e ne propone l'abbinamento agli altri già in corso d'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1798) BENEDETTI VALENTINI ed altri. – *Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 marzo scorso.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore de ECCHER (*PdL*) il quale, nel ricordare gli episodi in cui alcune società calcistiche si sono assunte precise responsabilità a fronte di incresciosi comportamenti dei tifosi, sollecita un intervento degli organismi competenti rispetto a quanto accaduto di recente a Livorno, dove si sono registrati comportamenti incivili.

Il presidente BARELLI (*PdL*) osserva che le competenze sanzionatorie spettano agli organi della giustizia sportiva della Federazione. Reputa peraltro che la questione possa essere opportunamente sottoposta al sottosegretario Crimi, che parteciperà nella seduta di domani ai lavori della Commissione. Fa presente altresì che il provvedimento in titolo – di cui la Commissione di merito si avvia a riprendere l'esame – si colloca proprio in questo contesto, nel senso di supportare la giustizia sportiva.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di direttiva per l'anno 2010 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 231)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.

Nel dibattito interviene il senatore PROCACCI (*PD*) il quale, dopo aver espresso rammarico per l'ulteriore riduzione delle risorse, ravvisa indicazioni più stringenti nello schema di direttiva rispetto all'anno scorso. Lamenta tuttavia l'assenza di qualsiasi accenno alla cittadinanza attiva, a dispetto delle continue affermazioni in tal senso rese dal ministro Gelmini. Rammentando l'*iter* del decreto-legge n. 137 del 2008, manifesta forti dubbi sul carattere facoltativo dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione rispetto al quale non sono peraltro assegnate le risorse necessarie, neanche attraverso il Fondo per l'offerta formativa.

Stigmatizza la superficialità dell'Esecutivo e la mancanza di un'idea precisa circa i punti qualificanti del modello formativo. Occorre peraltro che i docenti siano adeguatamente preparati per l'insegnamento della cittadinanza attiva, che non deve essere derubricata a mero esercizio di diritto costituzionale ma concerne i valori fondamentali.

Il senatore VALDITARA (*PdL*) fa presente che l'atto risente dei tagli apportati dalla scorsa manovra finanziaria. Si augura quindi che in occasione dell'imminente sessione di bilancio il Governo sappia dare un messaggio diverso. Richiamandosi poi alle innovazioni introdotte dal ministro Gelmini, si sofferma sull'importanza dell'insegnamento dell'inglese nella scuola primaria, rispetto a cui reputa necessaria un'adeguata formazione dei docenti.

Rivolge quindi un appello all'Esecutivo affinché si registri una effettiva inversione di tendenza con riferimento alla scuola e all'università nella prossima manovra economica. Con particolare riferimento al provvedimento in titolo, ritiene peraltro che sarebbe sufficiente un incremento

del Fondo di entità contenuta per consentire comunque interventi di maggiore qualità in un settore di primaria importanza.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), pur riconoscendo le attuali difficoltà economiche, rammenta che i sacrifici imposti alla scuola sarebbero dovuti essere compensati da un ritorno dei risparmi ottenuti, anche per incrementare l'attività formativa. Ricorda a sua volta che, in virtù della riforma della scuola secondaria, una materia del quinto anno sarà insegnata in lingua straniera: anche in questo caso occorrerà dunque una idonea preparazione degli insegnanti. Aggiunge altresì che sono in aumento i ragazzi stranieri nelle scuole, che necessitano di un supporto maggiore.

In conclusione auspica che il ministro Gelmini recuperi quella parte di risparmi tali da far decollare il riordino dei cicli e raggiungere i risultati attesi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(572-B) CAFORIO ed altri. – *Abrogazione dell'articolo 1 – septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore BEVILACQUA (*PdL*), il quale ripercorre l'annosa vicenda riguardante il disegno di legge, oggetto già nella XV legislatura di un'estenuante navetta fra Camera e Senato alla ricerca di una possibile mediazione. Ricorda infatti che, nel 2005, l'articolo 1-*septies* aggiunto dal Senato in sede di conversione al decreto-legge n. 250 del 2005 dispose l'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie a quello in fisioterapia. Subito dopo l'approvazione in prima lettura, tuttavia, l'Assemblea della Camera si rese conto dell'inopportunità di quell'articolo, tanto che fu presentato ed accolto un ordine del giorno che impegnava il Governo a modificarlo.

Rammenta peraltro che nella successiva XV legislatura furono immediatamente presentati sia alla Camera che al Senato disegni di legge volti ad abrogare l'articolo in questione. Precisa al riguardo che l'esame dei provvedimenti iniziò alla Camera, dove ben presto emerse l'esigenza di trovare una mediazione con le aspettative dei laureati in scienze motorie, sicché alla fine fu approvato un testo che demandava ad un decreto del Ministro dell'università la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi e delle modalità di espletamento di corsi di formazione e tirocinio ai

fini del conseguimento della laurea in fisioterapia da parte dei laureati in scienze motorie. Quando il testo pervenne all'esame del Senato, prosegue il relatore, la tendenza prevalente fu quella di limitare la portata dell'intervento alla sola abrogazione dell'equipollenza, in considerazione dell'effettiva difformità fra i due corsi di laurea. Tuttavia, in un'ottica di mediazione rispetto alla scelta compiuta dall'altro ramo del Parlamento, fu convenuto di mantenere aperta la possibilità di conseguire il diverso diploma di laurea imponendo peraltro il rispetto della normativa vigente. Afferma infatti che il Senato era e resta contrario a qualunque forma di *ope legis* o di modifica settoriale della normativa di carattere generale a vantaggio di determinate categorie. Si dichiara perciò stupito che la Camera dei deputati giudichi ora quelle modifiche, da un lato, «di carattere meramente formale e inidonee a giustificare un'ulteriore lettura del testo» e, dall'altro, tali da aver impedito l'approvazione definitiva del provvedimento nella XV legislatura. Rimarca infatti che se le modifiche erano solo di carattere formale non si comprende perché l'altro ramo del Parlamento non le abbia celermente ratificate nella XV legislatura, approvando definitivamente la legge; oppure, se esse sottintendevano una legittima, sostanziale divergenza di opinioni fra le due Camere, motivavano pienamente l'ulteriore passaggio da un ramo all'altro del Parlamento. In realtà, il nodo vero stava a suo avviso nella scelta del Senato di sottoporre i laureati in scienze motorie ad una selezione per l'accesso a fisioterapia nell'ambito del fabbisogno programmato, in conformità all'ordinamento vigente. Reputa infatti che l'equipollenza disgiunta dalla selezione avrebbe significato un modo surrettizio per aggirare la programmazione prevista dalla legge proprio per questo diploma di laurea; sottolinea tuttavia che la Camera rifiutò questa modifica e non approvò la legge.

Quanto alla legislatura in corso, precisa che il Gruppo Italia dei Valori ha ripresentato e fatto proprio, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, il testo del disegno di legge, nella versione originaria dell'abrogazione secca dell'articolo 1-*septies*. Dopo aver ricordato la preferenza espressa dal sottosegretario Pizza per questa soluzione rispetto a quella individuata nella precedente legislatura, fa presente che la 7^a Commissione del Senato approvava all'unanimità il provvedimento, che tornava così alla Camera dei deputati. Lì, esso incontrava una nuova ferma opposizione, fino all'elaborazione una nuova forma di mediazione, simile peraltro al testo licenziato dal Senato nella XV legislatura: è confermato infatti il concerto del Ministero della salute sul decreto attuativo dell'Università e, soprattutto, è confermata la selezione per l'accesso. Nel prendere atto con soddisfazione che la Camera abbia convenuto su tale impostazione, reputa indispensabile compiere ora una scelta definitiva tra abrogazione secca e configurazione di un percorso per il passaggio dall'uno all'altro diploma di laurea. Al riguardo, non ritiene dirimente che nel frattempo sia stato emanato, su impulso del Consiglio di Stato, il decreto ministeriale 24 febbraio 2009, attuativo dell'articolo 1-*septies*, la cui abrogazione non sarebbe dunque più possibile. Non va infatti dimenticato che tale decreto, pur emanato, non è ancora stato attuato, in quanto la prevista programma-

zione in sovrannumero dedicata ai laureati in scienze motorie da parte del competente Ministero della salute non è stata finora possibile a causa del contenzioso instaurato dalla Federazione italiana fisioterapisti, ancora non conclusosi.

Dinanzi a tale situazione, giudica assai più decisivo l'orientamento che il Governo vorrà esprimere in questo ramo del Parlamento. Manifesta infatti perplessità circa l'indirizzo reso dall'Esecutivo dato che, a fronte della precisa indicazione a favore dell'abrogazione secca manifestata in prima lettura, alla Camera dei deputati ha mostrato un atteggiamento meno lineare, tanto che l'*iter* non è stato privo di alcuni passaggi piuttosto caotici, tra cui trasferimenti alla sede legislativa concessi, poi ritrattati, poi nuovamente concessi.

In conclusione, rimarca la necessità di una scelta definitiva, alla quale La Commissione non farà mancare il suo sostegno con il senso di responsabilità che ne finora ispirato il comportamento. Tiene comunque a precisare che il Senato ha ben presente le difficoltà di sbocchi professionali che incontrano i laureati in scienze motorie, tanto da aver previsto per loro, con il disegno di legge n. 796, un diverso percorso. Su tale provvedimento, ricorda infine il relatore con rammarico, la Commissione è da tempo in attesa che si esprima la Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(87) Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo

(1422) CAGNIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e delega al Governo in materia di disciplina del Fondo per il finanziamento del cinema e delle attività cinematografiche e audiovisive

(1429) ASCIUTTI ed altri. – Nuovo ordinamento delle attività cinematografiche ed audiovisive

(1553) D'ALIA. – Legge di riforma delle attività cinematografiche e audiovisive

(2324) Disposizioni in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 87, 1422, 1429 e 1553, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2324 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2324, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 87, 1422, 1429 e 1553 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso – per quanto riguarda i disegni di legge nn. 87, 1422, 1429 e 1553 – nella seduta del 30 giugno scorso.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) riferisce che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 2324 di iniziativa governativa, allo scopo di aggiornare il decreto legislativo n. 28 del 2004 (la cosiddetta «legge sul cinema») rispetto all'evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi sei anni. Esso apporta, precisa il relatore, modifiche settoriali in attesa del-

l'intervento sistematico sotteso alle altre proposte legislative già all'esame della Commissione. Pur proponendo pertanto l'abbinamento del testo agli altri disegni di legge, ritiene che tali modifiche non debbano far perdere di vista l'obiettivo più generale di un riordino complessivo della materia, condiviso da tutte le forze politiche.

Nel dettaglio, rileva che l'articolo 1 del provvedimento interviene anzitutto sull'articolo 2 del decreto legislativo relativamente agli ambiti oggettivi e soggettivi di concessione dei finanziamenti e degli altri benefici di legge. Con particolare riferimento ai film *d'essai*, il testo vigente prevede una serie di ipotesi di equiparazioni a tali film, che invece vengono abrogate dal testo proposto dal Governo: eliminando l'attribuzione *de iure* della qualifica *d'essai* ai film riconosciuti di interesse culturale si demanda detta scelta all'attività valutativa della Commissione per la cinematografia.

Fa presente poi che il disegno di legge modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 28, in materia di iscrizione delle imprese cinematografiche in appositi elenchi informatici ai fini dell'ammissione ai benefici di legge, eliminando il riferimento alle imprese di «industria tecnica» nonché al sistema di classificazione delle imprese e del relativo *reference*, finalizzato all'attribuzione di differenti soglie di contributo.

Viene inoltre abrogato – prosegue il relatore – l'articolo 4 del decreto legislativo n. 28, che istituiva la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, organo volto al coordinamento delle attività amministrative dello Stato e degli enti territoriali nel settore della cinematografia. Specifica in proposito che con la modifica proposta le relative funzioni saranno assegnate alla Commissione per la cinematografia; l'Esecutivo ritiene infatti non più necessaria la Consulta territoriale a seguito, da un lato, della mutata composizione della predetta Commissione per la cinematografia, che già include, dopo l'intervento della Corte costituzionale del 2005, i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città e autonomie locali e, dall'altro, dell'attribuzione, con il presente intervento normativo, di alcune delle competenze alla Consulta per lo spettacolo – sezione cinema.

Il provvedimento interviene anche sul regime delle coproduzioni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 28. Il relatore riferisce al riguardo che, secondo la relazione governativa, la modifica ha lo scopo di evitare alcuni possibili equivoci che si sono verificati nell'applicazione della disposizione, relativamente agli adempimenti del coproduttore cosiddetto «minoritario».

Si sofferma inoltre su un'ulteriore innovazione inerente la Commissione per la cinematografia, disciplinata dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 28. La novità più evidente è – a suo avviso – la semplificazione e razionalizzazione della Commissione, non più divisa in sottocommissioni e sezioni, ma intesa come organo consultivo unitario cui sono demandate le funzioni ed i compiti strettamente necessari in relazione al nuovo ruolo dello Stato nella produzione (sostegno finanziario solo a documentari, opere prime e seconde, cortometraggi) e promozione (intervento finanzia-

rio dello Stato limitato ai soli enti/eventi/attività di rilevanza nazionale e internazionale). Precisa comunque che restano invariati tre criteri per verificare l'interesse culturale dell'opera filmica (valutazione della qualità artistica, tecnica e coerenza delle componenti artistiche) mentre si elimina il quarto criterio relativo alla qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonché alla valutazione del trattamento o della sceneggiatura, con particolare riferimento, fra l'altro, alla loro rilevanza sociale e culturale e alla realizzazione di film per ragazzi ovvero tratti da opere letterarie. Quanto alla composizione, puntualizza che restano immutate le proporzioni tra il numero di componenti di nomina statale e quelli di nomina regionale, ma si introduce un tetto massimo non superiore a otto, ad esclusione del Direttore generale competente che svolge le funzioni di presidente. Fa notare tuttavia che, a differenza del testo vigente, non viene menzionato espressamente il periodo di attività della Commissione. In conseguenza delle modifiche apportate al sopraccitato articolo 8 del decreto legislativo, il disegno di legge novella anche l'articolo 9, inserendo opportunamente il parere della Conferenza Stato-Regioni nell'ambito del procedimento per definire le modalità di inquadratura di marchi e prodotti nei film.

In merito agli incentivi alla produzione, egli evidenzia che si abroga il comma 2 dell'articolo 10, relativo alla finalizzazione prioritaria dei contributi statali, fino ad oggi destinati all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film. La disciplina delle finalizzazioni, unitamente alle modalità di concessione e di erogazione del contributo, è dunque rinviata, ai sensi del novellato comma 4, ad un decreto ministeriale, su cui si esprimerà anche la Conferenza Stato-Regioni.

Con le modifiche proposte all'articolo 12 – sottolinea il relatore – vengono ridefinite le finalizzazioni dell'attuale Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, ridenominato «Fondo per la produzione, la distribuzione e l'esercizio», tenuto conto delle novità sostanziali apportate dal disegno di legge, e cioè – come sostiene la relazione illustrativa – l'abolizione del sostegno ai progetti di autori affermati, l'abolizione dei contributi in conto capitale all'esercizio e l'abolizione del sostegno alle industrie tecniche. Il disegno di legge elimina peraltro i contributi ai lungometraggi, a meno che non siano opere prime e seconde: viene infatti ridisegnato il sistema di sostegno statale in quanto il contributo pubblico viene concesso solo a documentari, opere prime e seconde e cortometraggi, nonché allo sviluppo di sceneggiature originali, eliminando le opere di autori affermati. Al decreto ministeriale attuativo è demandata la definizione del numero massimo, per ogni esercizio finanziario, di documentari e di opere prime e seconde a cui è possibile assegnare il contributo, nonché – si tratta di una novità per la legislazione italiana – i termini temporali entro cui devono essere iniziate le riprese ed entro il quale deve essere richiesto il nulla osta per la proiezione in pubblico.

Si abroga, in aggiunta a ciò, il comma 4 dell'articolo 13, che attribuiva al decreto ministeriale di gestione del Fondo per la produzione la definizione delle modalità con cui, decorsi cinque anni dall'erogazione

del contributo e nel caso in cui quest'ultimo non fosse stato interamente restituito, si attribuiva al Ministero, per conto dello Stato, o, in alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera.

Quanto all'articolo 15, il relatore comunica che si conferma l'abolizione dei contributi in conto capitale, in quanto non ritenuti prioritari dal Governo tra le finalità dell'intervento statale, data, da un lato, la compresenza di diversi similari strumenti di sostegno a livello regionale e locale e, dall'altro, a livello centrale, l'esistenza di norme di agevolazione fiscale almeno per gli interventi di maggior peso e rilevanza in questa fase di evoluzione del settore, e cioè la digitalizzazione degli impianti. Inoltre sono abrogati gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 28, inerenti l'uno la concessione di contributi alle industrie tecniche cinematografiche, sotto forma di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi, e l'altro i premi di qualità. Riferisce in particolare che, a giudizio dell'Esecutivo, gli interventi a favore delle industrie tecniche cinematografiche non sono stati mai operativi in concreto per carenza di istanze e che i premi di qualità sono stati già sospesi da tre anni con provvedimenti *ad hoc* per carenza di risorse.

Rileva poi che l'articolo 19, riguardante l'erogazione delle risorse destinate alla promozione delle attività cinematografiche, registra un'innovazione nel senso di una maggiore razionalizzazione degli eventi che possono ricevere contributi statali. Viene infatti mantenuto il sostegno alle sale *d'essai* e alla conservazione e restauro del patrimonio filmico, mentre si circoscrive la distribuzione di risorse alle sole attività di carattere nazionale e internazionale organizzate da soggetti pubblici e privati non a scopo di lucro, senza specificarne le tipologie.

Accanto alle novelle al decreto legislativo n. 28, fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 reca, inoltre, interventi di modifica della legge n. 161 del 1962, con particolare riferimento alle soglie di età in relazione alle quali le commissioni di revisione appongono i divieti di ammissione alla proiezione dei film a tutela dei minori: oltre alle soglie di 14 e 18 anni si introduce anche quella dei 10 anni. Si dispone inoltre la revisione di un film già sottoposto all'esame delle apposite commissioni entro il termine di dodici mesi dal rilascio del nulla osta cinematografico.

Riferisce in conclusione sulle disposizioni – non propriamente attinenti alla materia cinematografica – introdotte dall'articolo 2 del disegno di legge, che mira a riformare, attraverso il ricorso a un regolamento di delegificazione, le modalità di contribuzione statale a sostegno delle istituzioni culturali di rilievo nazionale di cui alla legge n. 534 del 1996. In particolare, si stabilisce, a regime, la valorizzazione delle sole istituzioni culturali aventi rilievo nazionale e la contestuale razionalizzazione delle risorse statali loro destinate. Sottolinea dunque la trasformazione dell'attuale tabella in un registro, inteso quale strumento di pre-qualificazione delle istituzioni culturali di rilievo nazionale che, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, sono conseguentemente legittimate a presentare istanza di contributo annuale alla competente Direzione generale del Mi-

nistero per i beni e le attività culturali. A tale riguardo, segnala che le Commissioni parlamentari sono coinvolte nella fase di iscrizione al registro – misura a suo avviso innovativa – ma non sono menzionate quando si tratta di ripartire concretamente le risorse, cioè all’atto dell’assegnazione del contributo, come invece avviene oggi. Riterrebbe dunque opportuno un chiarimento del Governo sul punto.

Osserva dunque che l’articolo 2 risulta estraneo all’obiettivo di una riforma del settore cinematografico, che accomuna invece l’articolo 1 agli altri disegni di legge in titolo e ne giustifica l’abbinamento. Invita quindi a valutare l’ulteriore percorso, eventualmente conferendo a tali disposizioni l’autonomia necessaria per valorizzarne la portata innovativa.

Considerata l’analogia della materia trattata quanto meno dall’articolo 1, ribadisce comunque la proposta di congiungere l’esame del disegno di legge n. 2324 a quello dei disegni di legge nn. 87, 1422, 1429 e 1553.

Conviene la Commissione.

Il senatore VITA (*PD*), nel ringraziare il relatore per l’ampia disamina svolta del disegno di legge n. 2324, si interroga peraltro sul prosieguo dell’*iter* dei diversi disegni di legge in titolo. Rammenta infatti che gli altri sono all’esame di un Comitato ristretto, incaricato di elaborare un testo unificato, con l’incoraggiamento dello stesso Ministro. Si tratta infatti di provvedimenti che presentanointonie tematiche e per i quali è quindi realistico raggiungere un’intesa. Il testo presentato ora dal Governo, oltre all’eccentricità dell’articolo 2 giustamente rilevata dal relatore, risulta invece del tutto difforme rispetto all’impostazione dei provvedimenti di iniziativa parlamentare. Egli chiede quindi al Sottosegretario chiarimenti in ordine alla inaspettata presentazione del testo governativo, che così poco si inquadra nel contesto in corso.

Il PRESIDENTE precisa che il disegno di legge n. 2324, il cui esame è stato ora congiunto a quello degli altri già in corso di trattazione, è conseguentemente deferito al Comitato ristretto, affinché esso ne valuti la compatibilità con le altre proposte.

Il sottosegretario GIRO chiarisce che l’intenzione del Governo è quella di sottoporre ulteriori spunti di riflessione al Parlamento, nell’ambito della discussione in corso. Il testo nasce peraltro dal confronto con gli operatori del settore, centrato soprattutto sugli incentivi fiscali, con particolare riferimento al rinnovo del *tax credit* e del *tax shelter* per il triennio 2011-2013. A giudizio del Ministero, tali agevolazioni si legano infatti ad una revisione dei criteri di assegnazione della quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinata al cinema, volta a favorire le opere prime e seconde e a modificare il sistema di classificazione delle imprese e il relativo *reference*. In tal senso sono state proposte le necessarie modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2004. Il Governo ritiene infatti che il contributo statale non possa più seguire percorsi automatici, ma debba

essere mirato a sostenere i giovani, le sperimentazioni e le innovazioni. Tali intendimenti sono stati formalizzati con il disegno di legge n. 2324, la cui presentazione non mira tuttavia in alcun modo a scoraggiare le iniziative parlamentari. Al contrario, il Ministro auspica un *iter* condiviso, nell'alveo dello spirito collaborativo che ha finora informato i rapporti tra Parlamento e Governo su questa materia.

Il senatore PROCACCI (*PD*) chiede delucidazioni in ordine al prosieguo delle audizioni in sede di Comitato ristretto.

Il PRESIDENTE precisa che numerosi operatori del settore sono stati già auditi. Resta sostanzialmente da svolgere l'audizione dei rappresentanti delle televisioni e della telefonia, in programma per le prossime settimane. È evidente che tali ultime audizioni verteranno anche sul recente disegno di legge governativo. Nulla vieta peraltro che i soggetti già ascoltati possano essere nuovamente convocati con riferimento al testo del Governo, se ritenuto utile.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 21 settembre 2010

218^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e della direttiva 2009/131/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE» (n. 234)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.

Il relatore BORNACIN (*PdL*) propone l'approvazione di un parere favorevole con osservazioni, allegato al resoconto di seduta, nel quale si suggerisce di apportare allo schema di decreto alcune modifiche meramente formali e di coordinamento, nonché dei correttivi volti a rendere più stringente il recepimento della normativa comunitaria.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), dopo aver rilevato l'estrema complessità tecnica dell'atto del Governo n. 234, dichiara di concordare con la proposta di parere illustrata dal Relatore.

Il presidente GRILLO, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole, con osservazioni, predisposta dal Relatore.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/63/CE, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni» (n. 238)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.

Il relatore BUTTI (*PdL*) illustra una proposta di parere favorevole, allegata al resoconto di seduta, nelle cui premesse si prevede, tra l'altro, che l'attività di attuazione e di monitoraggio del Ministero dello sviluppo economico dovrà avere tra le principali finalità la tutela dei diritti dei consumatori.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) concorda con la proposta di parere testé illustrata dal Relatore.

Il presidente GRILLO, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole, con osservazioni, predisposta dal Relatore.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2323) Conversione in legge del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.

Il presidente GRILLO ricorda, preliminarmente, di aver inviato, la scorsa settimana, una lettera al Presidente del Senato, in cui si rileva come l'Atto Senato n. 2323 sia stato assegnato, per l'esame in sede referente, alla sola 5^a Commissione, malgrado la presenza di rilevanti disposizioni – riguardanti la procedura di dismissione di Tirrenia e il sistema dei pedaggi ANAS – indubbiamente rientranti nella competenza di questa Commissione.

Il relatore CICOLANI (*PdL*) illustra una proposta di parere favorevole, con condizione, allegata al resoconto di seduta, nella quale si chiede di sopprimere il riferimento alla data del 30 aprile 2011 contenuto nell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, come novellato dall'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame. Infatti, la data del 30

aprile 2011, prevista come termine ultimo entro il quale attuare il meccanismo del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS, appare eccessivamente ravvicinata ed irrealistica, tenuto conto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di gara per l'affidamento dell'appalto per la fornitura del sistema di esazione è avvenuta soltanto lo scorso 13 settembre e considerato, altresì, che le gare bandite dall'ANAS hanno una durata media di circa un anno.

Il senatore MURA (*LNP*), intervenendo in discussione generale, reputa opportuno indicare una data alternativa al 30 aprile 2011, piuttosto che proporre la mera soppressione.

In secondo luogo, la soppressione, o anche lo spostamento della data, determina comunque un problema di copertura finanziaria, considerato che il taglio di 83 milioni di euro disposto dal provvedimento in esame per far fronte al mancato avvio del sistema di pedaggiamento copre soltanto il mancato introito del 2010.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), nel ritenere meritevoli di riflessione i rilievi del presidente Grillo sull'assegnazione dell'Atto Senato n. 2323, rileva, con riferimento alla data del 30 aprile 2011, che un conto è definirla eccessivamente ravvicinata, altro è definirla irrealistica. Peraltro, si pone in ogni caso un problema di copertura finanziaria, dal momento che la mancata attivazione del meccanismo di pedaggiamento comporta un mancato introito per l'ANAS che potrebbe essere compensato o con ulteriori tagli di spesa ovvero decidendo di non effettuare quegli investimenti che sarebbero stati finanziati con gli incassi dei pedaggi.

Il senatore MENARDI (*FLI*) reputa paradossale che una norma contenuta in una legge dello Stato – quale quella sul pedaggiamento ANAS – possa essere stata di fatto vanificata da decisioni dei giudici amministrativi: sul punto, occorrerebbe un'attenta riflessione da parte del legislatore.

Altresì, è necessario invitare il Governo a chiarire in maniera definitiva il ruolo e le funzioni dell'ANAS, risultando impensabile protrarre l'ambiguità tra la configurazione dell'ANAS stessa come società privata e quella di ente preposto alla programmazione degli investimenti pubblici.

Da ultimo, per quanto riguarda la dismissione di Tirrenia, è urgente disporre una netta differenziazione tra le funzioni svolte dalla società in quanto soggetto erogatore del servizio universale di trasporto marittimo e quelle poste in essere come operatore privato secondo le condizioni di mercato.

Il relatore CICOLANI (*PdL*) ribadisce che la data del 30 aprile 2011 è estremamente ravvicinata, considerato peraltro che, anche qualora si concludesse entro tale termine la procedura di aggiudicazione, lo stesso bando di gara prevede comunque due anni per giungere alla concreta attivazione del meccanismo tecnico di pedaggiamento.

Pertanto – nel dichiarare la propria disponibilità a sostituire la data del 30 aprile 2011 con un'altra, in luogo della mera soppressione – ricorda che, espungendo ogni riferimento temporale, verrebbe ripristinato il tenore letterale dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, nella sua versione originaria, laddove si rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la concreta operatività del pedaggiamento, nonché l'individuazione delle arterie autostradali che potranno essere sottoposte a pedaggio in tempi ravvicinati.

Da ultimo, per quanto concerne i profili di copertura finanziaria, è ovvio che tale aspetto dovrà essere affrontato e risolto dalla 5^a Commissione, mentre la proposta di parere in discussione si limita a sollevare un problema di merito.

Il sottosegretario GIACHINO concorda con la proposta di parere presentata dal Relatore.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) ribadisce la netta contrarietà del proprio Gruppo all'Atto Senato n. 2323 sia sul piano del metodo che del merito.

Infatti, per quanto concerne Tirrenia, il decreto-legge in esame non garantisce la continuità nell'erogazione del servizio pubblico di trasporto marittimo.

Relativamente alle norme sull'ANAS, esse rappresentano l'inevitabile corollario della scelta, contenuta nella legge finanziaria per il 2010, di decurtare di 3,3 miliardi di euro le voci di bilancio riguardanti la spesa per le infrastrutture. Ovviamente, appare comunque irrealistica la data del 30 aprile 2011.

Da ultimo, rileva la stortura insita nell'assegnazione del provvedimento alla sola 5^a Commissione per l'esame in sede referente, nonostante la presenza di importanti norme in materia di trasporti, che avrebbero reso necessaria l'assegnazione anche a questa Commissione: si tratta di un profilo di particolare delicatezza che verrà ripreso durante l'esame in Assemblea.

Il presidente GRILLO ribadisce la propria valutazione fortemente critica sulla scelta del Governo di adottare un unico decreto-legge contenente disposizioni di carattere eterogeneo, che avrebbero richiesto l'adozione di provvedimenti distinti. Altresì, sarebbe stata comunque opportuna un'assegnazione del decreto alle Commissioni riunite 5^a e 8^a.

Infatti, il combinato disposto di questi due elementi comporta una grave distorsione della corretta procedura parlamentare, che si spera non abbia più a ripetersi in futuro.

Il RELATORE, alla luce delle osservazioni emerse nel corso della discussione, riformula la proposta di parere in un nuovo testo, allegato al resoconto di seduta, nel quale si prevede, come condizione, la sostituzione della data del 30 aprile 2011 con quella del 31 dicembre 2011. Altresì,

nelle considerazioni del parere, viene rilevata la grave anomalia dovuta alla modifica di norma di legge da parte della giustizia amministrativa; inoltre, si rileva la necessità di meglio definire ruolo e funzioni dell'ANAS.

In assenza di dichiarazioni di voto, il presidente GRILLO, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole, con condizione, riformulata dal Relatore, che viene approvata a maggioranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) chiede informazioni al Presidente sui tempi delle audizioni dei Ministri Matteoli e Tremonti e del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sollecitate in occasione dell'Ufficio di Presidenza tenutosi la scorsa settimana.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) evidenzia come l'audizione del Ministro Matteoli possa essere l'occasione per approfondire le notizie apparse in questi giorni su alcuni organi di informazione, riguardanti un importante piano di esuberi e di tagli al personale in corso di predisposizione da parte dei vertici di Alitalia.

Il presidente GRILLO fornisce assicurazioni in merito all'avvenuta attivazione dei contatti con i Ministri Matteoli e Tremonti, le cui audizioni dovrebbero aver luogo una volta concluso l'esame in Parlamento delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sull'indirizzo politico del Governo, previste per la prossima settimana.

Per quanto concerne, invece, l'audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, questa si dovrebbe tenere il prossimo 6 ottobre.

Da ultimo, in merito all'esame delle proposte legislative sulla riforma della portualità, ricorda che venerdì scorso il Consiglio dei ministri ha approvato il proprio disegno di legge, che dovrebbe essere assegnato a questa Commissione nei prossimi giorni. In ogni caso, la Commissione potrà continuare i propri lavori basandosi sul testo licenziato dal Comitato ristretto, mentre i correttivi contenuti nella proposta del Governo potranno essere presi in debita considerazione in sede emendativa.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il Presidente avverte che la seduta antimeridiana convocata per domani, mercoledì 22 settembre 2010, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 234**

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e della direttiva 2009/131/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE» (Atto del Governo n. 234),

valutata positivamente la finalità del medesimo, consistente nella creazione delle condizioni per realizzare l'interoperabilità dei sistemi ferroviari nazionali con il sistema ferroviario transeuropeo;

rilevata, peraltro, l'opportunità di apportare al testo alcune modifiche meramente formali o di coordinamento, in vista della predisposizione definitiva del decreto, nonché la necessità di modificare alcune disposizioni del provvedimento in esame, per renderle tecnicamente più adeguate e conformi alla normativa comunitaria;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

nelle premesse, occorre sostituire il riferimento di cui al decimo «Visto» con il seguente: «Visto il Regolamento CE 352/2009 della Commissione del 24 aprile 2009 relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio»;». Conseguentemente, occorre modificare anche l'articolo 22, comma 5, e articolo 24, comma 4, inserendo il riferimento al citato Regolamento CE 352/2009;

all'articolo 1, comma 3, sopprimere le parole: «Fatte salve le deroghe all'applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità elencate nell'articolo 8,» ed inserirle alla fine del successivo comma 4;

all'articolo 6, occorre sopprimere il comma 2;

all'articolo 8, comma 2, occorre inserire, in fine, le seguenti parole: «Tale fascicolo dovrà essere redatto nella forma e con i contenuti indicati nell'allegato IX.». Conseguentemente, vanno modificati anche i commi 4 e 5 dello stesso articolo 8, inserendo il riferimento al fascicolo previsto dal comma 2;

all'articolo 20, comma 5, le parole: «Un'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri» vanno sostituite con le seguenti: «L'Agenzia riconosce ogni autorizzazione rilasciata in un qualunque Stato membro»;

all'articolo 22, appare necessario sostituire il comma 2 con il seguente: «2. In caso di veicoli non menzionati al comma 1, messi in servizio in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 21, l'Agenzia decide se sul territorio italiano siano necessarie autorizzazioni supplementari. In tal caso si applicano i commi da 3 a 7.»;

all'articolo 25, comma 2, occorre sostituire le parole: «Un veicolo conforme a un tipo già autorizzato in uno Stato membro è autorizzato dall'Agenzia» con le seguenti:«L'Agenzia autorizza un veicolo conforme ad un tipo da essa già autorizzato»;

all'articolo 25, il comma 5 va sostituito con il seguente: «5. L'Agenzia comunica all'ERA le autorizzazioni di tipo rilasciate, ai fini della registrazione nel Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all'articolo 34.»;

all'articolo 26 occorre inserire il riferimento anche all'articolo 22, precisando altresì che è compito dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie classificare le norme nazionali in conformità all'allegato VII;

all'articolo 27, il comma 7 va sostituito con il seguente: «7. L'Organismo notificato, che ha dichiarato di avvalersi di laboratori preposti alle prove dei sottosistemi che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e sui veicoli, definisce le procedure necessarie a garantire la sicurezza delle prove e del personale. In tale caso, l'Organismo notificato dispone di personale abilitato alla protezione dei cantieri di lavoro.»;

all'articolo 31, comma 4, occorre inserire, in fine, le seguenti parole: «e della successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del predetto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 52 del 1996 e dell'articolo 9 della legge n. 11 del 2005;

in alternativa all'osservazione di cui al precedente alinea, vanno inserite all'articolo 31, comma 3, in fine, le seguenti parole: «Sono a carico degli organismi gli oneri relativi alle spese di missione del personale incaricato alle visite.»;

all'articolo 33, è necessario sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'Agenzia assicura che, a seguito dell'autorizzazione alla messa in servizio di qualsiasi veicolo, venga attribuito ad esso un codice di identificazione alfanumerico (NEV).»;

all'articolo 33, comma 3, occorre sopprimere la lettera g);

all'articolo 33, il comma 6 va sostituito con il seguente: «6. Nel caso di veicoli messi in servizio per la prima volta in un paese non appartenente all'Unione europea, e autorizzati dall'Agenzia per la messa in servizio nel territorio italiano, l'Agenzia assicura che i dati elencati al comma 3, lettere, d), e) ed f) possano essere rintracciabili tramite il registro di immatricolazione nazionale. I dati di cui al comma 3, lettera f), possono essere sostituiti da dati critici in materia di sicurezza relativi al piano di manutenzione.».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 238**

La 8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/63/CE, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni» (Atto del Governo n. 238), considerato che:

lo schema di decreto legislativo per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, in applicazione dei principi di delega contenuti nella legge 7 luglio 2009, n. 88 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008», attua, in particolare, quanto previsto dalla citata direttiva in materia di apparecchiature terminali di telecomunicazioni che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica di telecomunicazioni, nonché di revisione del pertinente quadro sanzionatorio;

lo schema di decreto legislativo rappresenta, in altri termini, la nuova disciplina in materia di allacciamento alla rete telefonica – oggi regolata dalla legge 28 marzo 1991, n. 109 e dal decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314 – e contiene, oltre alle norme conseguenti all'esercizio delle deleghe sopra citate, le indispensabili modifiche e abrogazioni richieste dal nuovo assetto normativo;

come sottolineato nei considerando della direttiva, «L'evoluzione delle tecniche e dell'economia ha indotto gli Stati a rivedere il sistema dei diritti speciali o esclusivi nel settore delle telecomunicazioni; in particolare la rapida moltiplicazione dei vari tipi di apparecchiature terminali e la molteplice utilizzazione dei medesimi richiedono che gli utenti possano effettuare una libera scelta tra i medesimi per beneficiare integralmente dei progressi tecnologici nel settore»;

tuttavia, non si è reso necessario procedere al recepimento puntuale delle previsioni di cui all'articolo 2 della direttiva, relativo all'esistenza dei diritti speciali (l'articolo 2 della direttiva stabilisce che gli Stati membri che hanno concesso alle imprese diritti speciali o esclusivi debbano provvedere alla loro soppressione, comunicando alla Commissione le misure adottate e i progetti presentati a tal fine) atteso che l'ordinamento nazionale risulta già conforme alle prescrizioni comunitarie, non esistendo nell'ordinamento italiano diritti speciali o esclusivi riconducibili alla richiamata previsione della direttiva;

inoltre, per consentire agli utenti di servirsi delle apparecchiature terminali di loro scelta, secondo la direttiva è necessario conoscere e rendere trasparenti le caratteristiche dell'interfaccia della rete pubblica su cui va allacciata l'apparecchiatura terminale. Quindi, gli Stati membri debbono assicurarsi che dette caratteristiche siano pubblicate e che l'interfaccia della rete pubblica sia accessibile all'utente;

anche in questo caso, la vigilanza sulla pubblicazione delle specifiche di interfaccia di rete da parte degli operatori di rete e il relativo controllo dell'applicazione delle stesse, previsti nella summenzionata direttiva, non sono state inseriti nell'articolato dello schema di decreto legislativo, in quanto la materia in Italia è già puntualmente regolata dall'articolo 4 («Notifica e pubblicazione delle specifiche di interfaccia») del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 recante «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento delle loro conformità» e dal decreto ministeriale 20 marzo 2002, n. 95 recante «Regolamento concernente le interfacce offerte dagli operatori di telecomunicazioni»;

in definitiva, con il presente decreto legislativo si intende, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), della citata direttiva, esigere dagli operatori economici un'idonea qualificazione tecnica per l'allacciamento, l'installazione e la manutenzione di apparecchiature terminali, qualificazione accertata in base a criteri oggettivi non discriminatori e resi pubblici, prevedendo le opportune sanzioni in caso di inosservanza delle prescrizioni richieste;

al comma 1 dell'articolo 1 sono pertanto riportate le definizioni relative all'articolato, che sono le medesime individuate dalla direttiva;

al comma 2 dell'articolo 1 viene stabilito, come dall'articolo 3 della direttiva, il diritto degli operatori economici di importare, commercializzare, installare e di allacciare le apparecchiature terminali e le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite quali definite nel comma 1 e di provvedere alla loro manutenzione; nel contempo, sempre al comma 2 dell'articolo 1, viene ribadita la competenza degli operatori delle reti di comunicazione elettronica, come definiti all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, per la costituzione e gestione delle interfacce di rete pubblica e l'obbligo, per i medesimi, di pubblicazione delle caratteristiche materiali delle medesime ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 269 del 2001;

il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce che i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), numero 1), che realizzano l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, devono essere affidati ad imprese abilitate secondo le modalità da definirsi con decreto ministeriale;

il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce le caratteristiche di detto decreto ministeriale da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

legge n. 400 del 1988, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Nel dettaglio, esse si riferiscono:

a) alla definizione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali che devono possedere le imprese per l'inserimento nell'elenco delle imprese abilitate all'esercizio delle attività di cui al comma 1;

b) alle modalità procedurali per il rilascio dell'abilitazione per l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica;

c) alla definizione delle modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla lettera *a)*;

d) alle modalità di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento dell'elenco delle imprese abilitate ai sensi della lettera *a)*;

e) alla definizione delle caratteristiche e dei contenuti dell'attestazione che l'impresa abilitata rilascia al committente al termine dei lavori;

f) all'individuazione dei casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attività di cui al comma 1;

L'accertamento e la valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla lettera *a)* del precedente alinea costituiscono svolgimento di attività istituzionali dei competenti uffici del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico», e la gestione dell'elenco delle imprese abilitate viene svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

L'esigenza di garantire la conformità all'ordinamento comunitario delle disposizioni interne relative alle apparecchiature di telecomunicazione in oggetto comporta anche la revisione del pertinente quadro sanzionatorio. Tuttavia, durante le audizioni tenutesi nel corso degli anni con gli operatori del settore (associazioni di categoria degli installatori e operatori telefonici), con acquisizione, da parte dell'Amministrazione, di proposte e documenti in materia, e in un incontro con tutte le Amministrazioni coinvolte nel recepimento della direttiva de qua, è emersa la necessità di dimensionare l'importo massimo delle sanzioni al limite di cui alla legge comunitaria 2008. Peraltro, nel processo di elaborazione del decreto ministeriale attuativo del presente provvedimento si prevede di procedere alla consultazione di operatori del settore, in quanto l'attuazione tramite il suddetto decreto determina effetti e ripercussioni sulle attività delle imprese;

al comma 3 e 4 dell'articolo 2 dello schema di decreto, pertanto, si individuano, quali condotte da sottoporre a sanzione, rispettivamente l'effettuazione di lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di

manutenzione delle apparecchiature terminali – realizzando l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, in assenza di titolo abilitativo – nonché l'attestazione di svolgimento di lavori difformi rispetto a quelli effettivamente svolti. In entrambi i casi, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria può variare da euro 15.000 ad euro 150.000, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. Le due sanzioni saranno applicate dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, del presente schema di decreto legislativo;

la direttiva 2008/63/CE oggetto di recepimento risulta inclusa nell'allegato B della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) e deve essere recepita entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 88 del 2009;

all'articolo 3, pertanto, al fine di evitare un periodo di vuoto normativo, si prevede che la legge n.109 del 1991 e il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314 siano abrogati decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, termine entro il quale deve essere emanato il nuovo decreto ministeriale attuativo;

per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di armonizzazione tecnica, a livello comunitario, e di conseguente crescita della concorrenza sul mercato delle apparecchiature terminali, questi saranno valutabili attraverso apposite rilevazioni sull'andamento della produzione e sulle dinamiche del mercato settoriale;

il Ministero dello sviluppo economico è il soggetto individuato come responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio e del monitoraggio della sua applicazione ed effettuerà, anche a tutela del consumatore, a cadenza biennale, una valutazione dell'impatto regolamentare che, in via prioritaria, riguarderà l'applicazione della normativa in esame e dell'adottando decreto attuativo previsto dall'articolo 2, comma 2, anche in relazione all'andamento della produzione e dei relativi servizi, nonché alle dinamiche del mercato settoriale;

considerato, infine, che, in base alle valutazioni normative e di impatto condotte dai competenti uffici:

a) l'intervento legislativo in esame risulta attuativo di una delega legislativa, finalizzata ad adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario;

b) non sussistono fattori ostativi, né per il diritto interno, né con riferimento al contesto normativo comunitario ed internazionale;

c) per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto non sussistono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvederanno all'adempimento dei compiti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

d) non sussistono elementi ostativi circa la qualità sistematica e redazionale del testo;

e) non sono stati stimati svantaggi derivanti dall'opzione di intervento prescelto;

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2323**

La 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

sottolineata la grave anomalia, peraltro sempre più ricorrente, della modifica di provvedimenti in via giurisdizionale amministrativa;

valutate positivamente le disposizioni (articolo 1, commi da 1 a 3) riguardanti Tirrenia di Navigazione S.p.A., in quanto finalizzate a favorire il positivo completamento della procedura di dismissione della medesima società, di modo che sia garantita, senza soluzioni di continuità, l'efficace erogazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, unitamente alla tutela dei livelli occupazionali esistenti;

espresso apprezzamento per le disposizioni (articolo 1, commi 4 e 5) a mezzo delle quali il Governo, al fine di tutelare l'equilibrio della finanza pubblica, dispone la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per compensare il mancato introito, stimato in 83 milioni di euro per il 2010, dovuto alla decisione dei giudici amministrativi di sospendere l'operatività del meccanismo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, consistente nella maggiorazione tariffaria forfettaria presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione interconnesse con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta di Anas S.p.A.;

rilevato che occorre definire il ruolo di ANAS S.p.A. in merito all'attività di concessionariato;

rilevato che la data del 30 aprile 2011 – introdotta come termine ultimo entro il quale dare applicazione al meccanismo del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas – appare eccessivamente ravvicinata ed irrealistica, considerato che la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, del bando di gara per l'affidamento dell'appalto per la fornitura di un sistema di esazione dinamico, senza barriere di esazione, da installare per ogni autostrada e raccordo autostradale in gestione diretta Anas, è avvenuta soltanto lo scorso 13 settembre e tenuto, altresì, conto che le gare bandite dall'Anas hanno una durata media di circa un anno;

esprime parere favorevole, con la seguente condizione:

all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 – come novellato dall'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame – occorre sostituire la data del 30 aprile 2011 con quella del 31 dicembre 2011.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2323

La 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

valutate positivamente le disposizioni (articolo 1, commi da 1 a 3) riguardanti Tirrenia di Navigazione S.p.A., in quanto finalizzate a favorire il positivo completamento della procedura di dismissione della medesima società, di modo che sia garantita, senza soluzioni di continuità, l'efficace erogazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, unitamente alla tutela dei livelli occupazionali esistenti;

espresso apprezzamento per le disposizioni (articolo 1, commi 4 e 5) a mezzo delle quali il Governo, al fine di tutelare l'equilibrio della finanza pubblica, dispone la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per compensare il mancato introito, stimato in 83 milioni di euro per il 2010, dovuto alla decisione dei giudici amministrativi di sospendere l'operatività del meccanismo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, consistente nella maggiorazione tariffaria forfettaria presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione interconnesse con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta di Anas S.p.A.;

rilevato che la data del 30 aprile 2011 – introdotta come termine ultimo entro il quale dare applicazione al meccanismo del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas – appare eccessivamente ravvicinata ed irrealistica, considerato che la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, del bando di gara per l'affidamento dell'appalto per la fornitura di un sistema di esazione dinamico, senza barriere di esazione, da installare per ogni autostrada e raccordo autostradale in gestione diretta Anas, è avvenuta soltanto lo scorso 13 settembre e tenuto, altresì, conto che le gare bandite dall'Anas hanno una durata media di circa un anno;

esprime parere favorevole, con la seguente condizione:

all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 – come novellato dall'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame – occorre sopprimere il riferimento alla data del 30 aprile 2011.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 21 settembre 2010

172^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCARPA BONAZZA BUORA*La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE CONSULTIVA***(2323) Conversione in legge del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria**(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZANOLETTI (*PdL*) riferisce alla Commissione, rilevando che il decreto-legge in titolo, all'esame in prima lettura presso il Senato, contiene alcune disposizioni necessarie e urgenti, adottate dal Governo per affrontare determinate specifiche esigenze nel settore dei trasporti, nel settore della finanza pubblica e in quello dell'organizzazione di esposizioni internazionali.

Mentre le misure in tema di trasporti, oggetto dell'articolo 1 del provvedimento, fanno riferimento in particolare a situazioni riguardanti il Gruppo Tirrenia e l'ANAS, l'articolo 2 dispone le misure di carattere finanziario, tra cui l'accordo con la regione Puglia per il piano di rientro dal disavanzo sanitario; l'articolo 3 regola la partecipazione italiana a due esposizioni internazionali, quella di Yeosu e quella orticola di Venlo, che si terranno nel 2012.

I profili di competenza della Commissione sono richiamati in particolare da due norme, ossia l'articolo 1, comma 5, e l'articolo 3, delle quali la prima riveste un carattere generale che tocca in qualche modo tutti i diversi rami dell'attività di Governo, e pertanto anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 5 dell'articolo 1 richiamato – prosegue il relatore – fa riferimento a una norma, l'articolo 15, comma 2, della manovra finanziaria posta in essere dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge a fine luglio. Tale norma, riguardante l'applicazione del pedaggio sulle autostrade a gestione ANAS, autorizzava una maggiorazione tariffaria presso

le stazioni di esazione, ma non ha prodotto reali effetti in quanto la sua applicazione è stata sospesa dal giudice amministrativo in accoglimento di vari ricorsi. In ragione di ciò, l'articolo 1, comma 5, in esame contiene una disposizione di carattere finanziario volta a garantire gli effetti di entrata non verificatisi a causa della citata sospensiva. La copertura di tali effetti, pari a 83 milioni di euro per il 2010, viene disposta attraverso una corrispondente riduzione lineare delle dotazioni delle missioni di spesa dei diversi Ministeri, secondo l'articolazione di importi indicata nell'allegato 1 al provvedimento in esame, in tal modo ottenendo una compensazione immediata degli effetti negativi derivanti dalla suddetta sospensione cautelare.

Nel quadro delle riduzioni per singoli Ministeri oggetto del citato allegato 1, per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è prevista una riduzione complessiva per 1.080.000 euro, risultante dalle singole missioni quali riportate nell'allegato alla voce relativa al Ministero, tra le quali si evidenzia la missione 9 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) per un importo di 683.000 euro, che risente altresì di un'ulteriore riduzione, pari a 417.000 euro, presente nella voce relativa al Ministero dell'economia e delle finanze.

La seconda delle disposizioni di rilievo per la Commissione, secondo quanto accennato, è l'articolo 3, che dispone in materia di partecipazione italiana a esposizioni internazionali.

Delle due esposizioni oggetto della norma, quella a Yeosu, nella Repubblica di Corea, riguarda l'ambiente marino e costiero e l'altra a Venlo, in Olanda, viene definita come Esposizione orticola.

La partecipazione a questa Esposizione – prosegue il relatore – consentirà infatti di approfittare di una importante vetrina mondiale per richiamare l'attenzione sui metodi e sulla qualità dell'agricoltura italiana, creando in tal modo possibili nuove occasioni per le imprese del comparto e contribuendo allo stesso tempo ad ampliare prospettive di mercato a favore delle stesse.

Sotto l'aspetto contenutistico, l'articolo in esame prevede l'istituzione, presso il Ministero degli affari esteri, di un Commissariato generale con il compito di provvedere operativamente alle necessità correlate alle due manifestazioni, e la cui durata, articolazione e modalità di funzionamento sono demandate a un decreto ministeriale, con il quale viene altresì nominato il Commissario generale.

La copertura finanziaria degli oneri complessivi derivanti dalla partecipazione alle due esposizioni è oggetto del comma 2 della disposizione in esame, inserita nel decreto-legge in ragione della consapevolezza, sottolineata dalla stessa relazione al provvedimento, del lavoro organizzativo di tre anni necessario per la partecipazione a un'esposizione internazionale.

Il relatore illustra infine uno schema di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Si apre il dibattito.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) dichiara di condividere lo schema di parere favorevole prospettato dal relatore, evidenziando che il provvedimento in esame opportunamente effettua una razionalizzazione delle risorse finanziarie, quanto mai necessaria nell'attuale contesto economico.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) esprime la propria totale contrarietà rispetto al provvedimento in esame, sottolineando in senso critico una scarsa chiarezza e una ridotta trasparenza delle disposizioni di copertura finanziaria in esso contenute. Prospetta altresì l'esigenza di acquisire elementi idonei a fornire le necessarie assicurazioni in merito alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie di cui trattasi, specialmente in riferimento all'anno 2010. Appare poi oscura e poco chiara la corrispondenza tra obiettivi e risorse finanziarie, come pure non viene precisato se l'intervento in questione incida sui fondi destinati agli investimenti, che andrebbero invece salvaguardati in ogni caso.

Per quel che concerne la disposizione contenuta all'articolo 3, inerente alla partecipazione italiana all'esposizione internazionale orticola di Venlo, l'oratrice esprime forti perplessità sulla scelta del Governo di aderire a tale evento, rispetto al quale non sono chiari gli obiettivi programmatici e la visione strategica complessiva sottesa allo stesso.

In particolare, tale scelta appare improntata ad un atteggiamento di improvvisazione da parte dell'Esecutivo, del tutto avulso da un approccio strategico realmente efficace, relativo alle reti commerciali, e risulta altresì alquanto singolare che vengano destinate risorse consistenti a tale evento internazionale, nonostante la grave situazione di difficoltà riscontrabile nel settore agricolo italiano.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, nessun altro chiedendo di parlare, dichiara chiuso il dibattito e, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole, illustrato dal relatore Zanoletti (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (n. COM 2010 359 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 50)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 luglio scorso.

Il relatore ZANOLETTI (*PdL*) illustra lo schema di risoluzione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) intervenendo nel dibattito, esprime apprezzamento per lo schema di risoluzione elaborato dal relatore, evidenziando che lo stesso opportunamente prospetta la necessità di un coordinamento tra la disciplina contenuta nell'articolo 8 dell'atto comunitario in esame, relativa alle varietà di vite geneticamente modificate, e quella oggetto dell'atto comunitario COM (2010) 359 definitivo, in materia di OGM, che introduce la facoltà per gli Stati nazionali di escludere la coltivazione di organismi transgenici nel proprio territorio. Tale coordinamento risulta quanto mai opportuno non solo per motivi di carattere sistematico, ma anche per motivi di carattere sostanziale, atteso che la facoltà di escludere la coltivazione degli OGM risulta conforme alla opinione negativa che la maggior parte dei consumatori e degli agricoltori italiani ha rispetto agli organismi transgenici.

Il senatore VALLARDI (*LNP*), pur esprimendo apprezzamento per lo schema di risoluzione elaborato dal relatore Zanoletti, ritiene tuttavia necessario che venga espressamente sancita nell'ambito dello stesso la totale contrarietà rispetto alla disciplina contenuta nell'articolo 8 dell'atto comunitario in esame, relativa alle varietà di vite geneticamente modificate. La tipicità dei vini italiani e il legame degli stessi con il territorio risultano totalmente incompatibili con la disciplina contenuta nell'articolo 8, che andrebbe quindi espunto dall'atto comunitario in esame.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), dopo aver osservato che lo schema di risoluzione illustrato dal relatore Zanoletti risulta perfettamente coerente con la visione di contrarietà agli OGM prospettata dal senatore Vallardi – essendo orientato nella stessa direzione e perseguendo analoghi obiettivi – invita tuttavia il relatore a riformulare lo schema di risoluzione, al fine di recepire le considerazioni emerse nel corso del dibattito.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) manifesta la propria totale contrarietà rispetto alla disciplina contenuta nell'atto comunitario in esame, relativamente alla varietà di vite geneticamente modificate. Prospetta pertanto l'opportunità di rinviare la votazione dello schema di risoluzione ad altra data, in modo tale da consentire al relatore di rielaborare lo stesso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ritiene, rispetto alla proposta di rinvio della votazione prospettata dalla senatrice Allegrini, che il relatore possa riformulare lo schema di risoluzione anche nella seduta odierna, con la conseguente possibilità di concludere l'esame dello stesso sin da ora.

Il relatore ZANOLETTI (*PdL*) riformula lo schema di risoluzione precedentemente illustrato, in modo tale da recepire le risultanze emerse nel corso del dibattito.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di risoluzione per ultimo proposto dal relatore, evidenziando tuttavia che la versione originaria illustrata dal relatore Zanoletti risulta preferibile rispetto a quella successiva, conseguente alla riformulazione.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione, nella versione per ultimo illustrata dal relatore Zanoletti (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2323

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il decreto-legge contiene alcune disposizioni necessarie e urgenti, adottate dal Governo per affrontare determinate specifiche esigenze nel settore dei trasporti, nel settore della finanza pubblica e in quello dell'organizzazione di esposizioni internazionali;

il comma 5 dell'articolo 1 fa riferimento a una norma, l'articolo 15, comma 2, della manovra finanziaria posta in essere dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. Tale norma, riguardante l'applicazione del pedaggio sulle autostrade a gestione ANAS, autorizzava una maggiorazione tariffaria presso le stazioni di esazione, ma non ha prodotto reali effetti in quanto la sua applicazione è stata sospesa dal giudice amministrativo in accoglimento di vari ricorsi;

in ragione della situazione fin qui evidenziata, l'articolo 1, comma 5, in esame contiene una disposizione di carattere finanziario volta a garantire gli effetti di entrata non verificatisi a causa della citata sospensiva;

la copertura di tali effetti, pari a 83 milioni di euro per il 2010, viene disposta attraverso una corrispondente riduzione lineare delle dotazioni delle missioni di spesa dei diversi Ministeri, secondo l'articolazione di importi indicata nell'allegato 1 al provvedimento in esame, in tal modo ottenendo una compensazione immediata degli effetti negativi derivanti dalla suddetta sospensione cautelare;

nel quadro delle riduzioni per singoli Ministeri oggetto dell'allegato 1, per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è prevista una riduzione complessiva per 1.080.000 euro, risultante dalle singole missioni quali riportate nell'allegato alla voce relativa al Ministero, tra le quali si evidenzia la missione 9 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) per un importo di 683.000 euro, che risente altresì di una riduzione, pari a 417.000 euro, presente nella voce relativa al Ministero dell'economia e delle finanze;

l'articolo 3 dispone in materia di partecipazione italiana a esposizioni internazionali. Delle due esposizioni oggetto della norma, quella a Yeosu, nella Repubblica di Corea, riguarda l'ambiente marino e costiero e l'altra a Venlo, in Olanda, viene definita come Esposizione orticola;

la partecipazione alla predetta Esposizione consentirà infatti di approfittare di una importante vetrina mondiale per richiamare l'attenzione sui metodi e sulla qualità dell'agricoltura italiana, creando in tal modo

possibili nuove occasioni per le imprese del comparto e contribuendo allo stesso tempo ad ampliare prospettive di mercato a favore delle stesse;

sotto l'aspetto contenutistico, l'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero degli affari esteri, di un Commissariato generale con il compito di provvedere operativamente alle necessità correlate alle due manifestazioni, e la cui durata, articolazione e modalità di funzionamento sono demandate a un decreto ministeriale, con il quale viene altresì nominato il Commissario generale;

esprime parere favorevole.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 359 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La 9^a Commissione permanente del Senato, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

premessi che la proposta in esame, al fine di modificare la precedente direttiva 68/193/CEE – relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite all'interno dell'Unione – sostituisce integralmente tale normativa, che viene quindi abrogata, con una nuova disciplina;

osservato preliminarmente che la produzione di vino e di uve da tavola occupa un posto importante nell'agricoltura dell'Unione e rilevato altresì che risultati soddisfacenti della coltura della vite dipendono dall'utilizzazione di piante da vite adeguate;

evidenziato in particolare che alcuni Stati membri hanno limitato, da qualche tempo, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite a quella delle talee, marze e barbatelle di alta qualità, beneficiando del risultato dei lavori di selezione sistematica delle piante che hanno consentito varietà di viti stabili e omogenee;

considerato che una migliore produttività in materia di coltura della vite nell'Unione può essere ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione;

preso atto che:

la proposta in esame, la quale si compone di 34 articoli e due allegati – il primo relativo alle condizioni di coltura della vite, il secondo relativo ai materiali di moltiplicazione della stessa – dopo aver dettagliatamente definito e classificato i concetti in esame, si sofferma sulle condizioni di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

all'articolo 3 viene previsto che i materiali di moltiplicazione della vite devono poter essere commercializzati solo se, oltre a rispondere alle condizioni dell'allegato II, siano state ufficialmente esaminati e certificati quali «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati» oppure, se si tratta di materiali di moltiplicazione standard, siano stati ufficialmente controllati;

sono contemplate deroghe alle precedenti prescrizioni per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione per prove, scopi scientifici o per lavori di selezione;

al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento di materiali di moltiplicazione nell'Unione che non possano essere superate altrimenti, la Commissione, previo parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli orticoli e forestali da cui è assistita (articolo 27, paragrafo 2) può autorizzare gli Stati membri per un periodo determinato, alla commercializzazione su tutto il territorio dell'Unione dei quantitativi richiesti di materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti, per risolvere le difficoltà (articolo 23);

è necessario che ciascuno Stato membro compili un catalogo delle varietà ammesse alla certificazione nonché al controllo dei materiali di moltiplicazione standard nel proprio territorio (articolo 5), compilazione che andrà effettuata secondo norme unificate affinché le varietà ammesse siano distinte, stabili e sufficientemente omogenee. Risulta poi auspicabile prevedere misure ad hoc di conservazione della biodiversità che garantiscano la conservazione delle varietà esistenti;

sono esentati dall'obbligo di certificazione o di controllo (ma non dall'obbligo di limitare la commercializzazione ai materiali di moltiplicazione certificati e ai materiali di moltiplicazione standard) quegli Stati in cui non vi è moltiplicazione della vite o commercializzazione dei suoi materiali di moltiplicazione;

all'articolo 8, sono ammesse le varietà di vite geneticamente modificate (chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà) solo se siano state adottate tutte le opportune misure atte a evitare rischi per la salute umana e l'ambiente, attraverso una valutazione specifica dei rischi ai sensi della direttiva 2001/18/CE;

per garantire l'identità dei materiali di moltiplicazione, secondo l'atto in esame, occorre stabilire norme unificate relative alla separazione dei lotti, all'imballaggio, alla chiusura e al contrassegno (articolo 14 e seguenti);

è affidato agli Stati membri il compito di garantire un controllo adeguato del movimento dei materiali di moltiplicazione della vite attraverso la predisposizione di un documento di accompagnamento dei lotti e l'adozione di misure necessarie affinché, al momento della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite provenienti da un paese terzo, vengano fornite al servizio competente una serie di indicazioni (specie, varietà, paese di spedizione e altro) per valutarne la qualità (articolo 19);

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, che gli obiettivi fin qui enunciati non possono essere realizzati adeguatamente dai singoli Stati membri, rendendo quindi necessario un intervento in ambito comunitario, maggiormente idoneo al conseguimento delle predette finalità;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, che le misure previste nella proposta in esame risultano commisurate agli obiettivi assegnati dal Trattato, non andando oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi stessi;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», in senso favorevole.

Per quel che concerne il merito del provvedimento in esame, si formulano le seguenti osservazioni:

1) la disposizione di cui all'articolo 8 dell'atto comunitario in esame – in base al quale sono ammesse le varietà di vite geneticamente modificate qualora siano state adottate tutte le opportune misure atte a evitare rischi per la salute umana e l'ambiente – va coordinata con la disciplina prevista nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (COM (2010) 375 definitivo), che introduce la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio;

2) sempre con riferimento all'articolo 8, al fine di garantire adeguati standard di trasparenza per il consumatore, è necessario introdurre l'obbligo di indicazione, nell'etichettatura dei vini e degli altri derivati dell'uva prodotti con piante di vite geneticamente modificate, della natura transgenica della materia prima agricola utilizzata.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 359
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 50)**

La 9^a Commissione permanente del Senato, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

premessi che la proposta in esame, al fine di modificare la precedente direttiva 68/193/CEE – relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite all'interno dell'Unione – sostituisce integralmente tale normativa, che viene quindi abrogata, con una nuova disciplina;

osservato preliminarmente che la produzione di vino e di uve da tavola occupa un posto importante nell'agricoltura dell'Unione e rilevato altresì che risultati soddisfacenti della coltura della vite dipendono dall'utilizzazione di piante da vite adeguate;

evidenziato in particolare che alcuni Stati membri hanno limitato, da qualche tempo, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite a quella delle talee, marze e barbatelle di alta qualità, beneficiando del risultato dei lavori di selezione sistematica delle piante che hanno consentito varietà di viti stabili e omogenee;

considerato che una migliore produttività in materia di coltura della vite nell'Unione può essere ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione;

preso atto che:

la proposta in esame, la quale si compone di 34 articoli e due allegati – il primo relativo alle condizioni di coltura della vite, il secondo relativo ai materiali di moltiplicazione della stessa – dopo aver dettagliatamente definito e classificato i concetti in esame, si sofferma sulle condizioni di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

all'articolo 3 viene previsto che i materiali di moltiplicazione della vite devono poter essere commercializzati solo se, oltre a rispondere alle condizioni dell'allegato II, siano state ufficialmente esaminati e certificati quali «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati» oppure, se si tratta di materiali di moltiplicazione standard, siano stati ufficialmente controllati;

sono contemplate deroghe alle precedenti prescrizioni per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione per prove, scopi scientifici o per lavori di selezione;

al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento di materiali di moltiplicazione nell'Unione che non possano essere superate altrimenti, la Commissione, previo parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli orticoli e forestali da cui è assistita (articolo 27, paragrafo 2) può autorizzare gli Stati membri per un periodo determinato, alla commercializzazione su tutto il territorio dell'Unione dei quantitativi richiesti di materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti, per risolvere le difficoltà (articolo 23);

è necessario che ciascuno Stato membro compili un catalogo delle varietà ammesse alla certificazione nonché al controllo dei materiali di moltiplicazione standard nel proprio territorio (articolo 5), compilazione che andrà effettuata secondo norme unificate affinché le varietà ammesse siano distinte, stabili e sufficientemente omogenee. Risulta poi auspicabile prevedere misure ad hoc di conservazione della biodiversità che garantiscano la conservazione delle varietà esistenti;

sono esentati dall'obbligo di certificazione o di controllo (ma non dall'obbligo di limitare la commercializzazione ai materiali di moltiplicazione certificati e ai materiali di moltiplicazione standard) quegli Stati in cui non vi è moltiplicazione della vite o commercializzazione dei suoi materiali di moltiplicazione;

all'articolo 8, sono ammesse le varietà di vite geneticamente modificate (chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà) solo se siano state adottate tutte le opportune misure atte a evitare rischi per la salute umana e l'ambiente, attraverso una valutazione specifica dei rischi ai sensi della direttiva 2001/18/CE;

per garantire l'identità dei materiali di moltiplicazione, secondo l'atto in esame, occorre stabilire norme unificate relative alla separazione dei lotti, all'imballaggio, alla chiusura e al contrassegno (articolo 14 e seguenti);

è affidato agli Stati membri il compito di garantire un controllo adeguato del movimento dei materiali di moltiplicazione della vite attraverso la predisposizione di un documento di accompagnamento dei lotti e l'adozione di misure necessarie affinché, al momento della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite provenienti da un paese terzo, vengano fornite al servizio competente una serie di indicazioni (specie, varietà, paese di spedizione e altro) per valutarne la qualità (articolo 19);

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, che gli obiettivi fin qui enunciati non possono essere realizzati adeguatamente dai singoli Stati membri, rendendo quindi necessario un intervento in ambito comunitario, maggiormente idoneo al conseguimento delle predette finalità;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, che le misure previste nella proposta in esame risultano commisurate agli obiettivi assegnati dal Trattato, non andando oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi stessi;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», in senso favorevole.

Per quel che concerne il merito del provvedimento in esame, si esprime in senso favorevole a condizione che venga espunto dall'atto comunitario in esame l'articolo 8, e comunque ogni altro riferimento all'ipotesi di utilizzo di materiale geneticamente modificato, con particolare riferimento al settore vitivinicolo.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 21 settembre 2010

162^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1507) LI GOTTI ed altri. – *Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio*

(1920) BUBBICO ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare*

(1998) POLI BORTONE. – *Nuove linee guida in materia di canoni e di aliquote di prodotto derivanti dalla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare*

(2267) VICARI ed altri. – *Riforma della legislazione in materia di ricerca e produzione di idrocarburi, nonché istituzione di una Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 luglio scorso.

Il presidente CURSI ricorda che nella precedente seduta era emersa l'opportunità di effettuare degli approfondimenti e di acquisire utili elementi informativi anche mediante lo svolgimento di audizioni informali dei diversi soggetti interessati. Propone, pertanto, la costituzione, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Regolamento, di un comitato ristretto (quale sede per lo svolgimento delle predette audizioni e per la definizione di un testo base) composto, oltre che dal relatore, senatrice Vicari, che lo presiede, da un senatore per ciascun Gruppo parlamentare.

La Commissione conviene sulla costituzione del predetto comitato ed il presidente CURSI invita pertanto i Gruppi parlamentari a far pervenire le rispettive designazioni.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

(1288) FLERES ed altri. – Disposizioni in materia di educazione finanziaria

(1477) LEDDI. – Norme in merito all'educazione finanziaria

(1626) LANNUTTI ed altri. – Disposizioni in materia di educazione finanziaria

(1593) BONFRISCO. – Interventi per la tutela del consumatore in campo finanziario

(1796) CAGNIN. – Disposizioni volte a promuovere l'educazione finanziaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo base)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 novembre 2009.

Il presidente CURSI, relatore, ricorda che il comitato ristretto, istituito per l'esame dei disegni di legge in materia di educazione finanziaria, ha terminato il proprio ampio ed approfondito lavoro istruttorio e, dopo aver svolto numerose audizioni, ha definito un testo unificato di tutti i provvedimenti (pubblicato in allegato al presente resoconto) che egli propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame.

Si tratta di un testo che, riassumendo i contenuti dei disegni di legge presentati, in primo luogo, ne estende il campo di intervento alla sfera della previdenza, che, soprattutto per le nuove generazioni, costituirà un settore di massima sensibilità e attenzione; inoltre, vengono precisati meglio i compiti e la composizione dell'apposito Comitato per la programmazione ed il coordinamento delle attività educative; e, infine, viene adottata una soluzione adeguata alle problematiche relative alle risorse finanziarie da impiegare: considerate, infatti, le evidenti difficoltà di reperire risorse aggiuntive nell'ambito del bilancio dello Stato e, preso atto che non appare né condiviso, né, per molti aspetti giuridici, praticabile un prelievo obbligatorio (che meglio bisognerebbe dire «forzoso») sulle società finanziarie, si è pensato di ricorrere a fondi già oggi destinati a favore dei consumatori. Si tratta dei fondi di cui all'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e concernente l'utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Ricorda che le entrate derivanti dalle predette sanzioni sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Dette risorse sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate annualmente ad iniziative a vantaggio dei consumatori, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Si è ritenuto quindi di ricorrere anche a quota parte di tali stanziamenti annuali per finanziare i progetti che verranno definiti in sede di Comitato per l'educazione finanziaria.

In conclusione, ritiene che in sede di comitato ristretto sia stato fatto un buon lavoro, suscettibile di possibili miglioramenti che potranno essere proposti nel prosieguo dell'esame.

Propone quindi che la Commissione adotti il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, e pubblicato in allegato al resoconto, come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2323) Conversione in legge del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore GHIGO (*PdL*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione bilancio.

Per quanto attiene alle parti di competenza della Commissione segnala che l'articolo 1, al comma 2, modifica l'articolo 2-*bis*, secondo comma, del decreto-legge n. 26 del 1979 aumentando da 700 miliardi di lire a 500 milioni di euro l'ammontare complessivo delle garanzie che lo Stato può assumere per i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.

La relazione tecnica evidenzia che, sulla base delle valutazioni del Ministero dello sviluppo economico in merito all'utilizzo della garanzia statale nella situazione di grave crisi dell'industria italiana – che ha determinato nel corso del 2009 e dei primi mesi del 2010 un sensibile incremento del numero di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria – è necessario aumentare il *plafond* a 500 milioni di euro, in modo da assicurare un più efficace strumento di sostegno finanziario alle imprese interessate. Di tale *plafond* l'ammontare attualmente disponibile per la concessione della garanzia dello Stato sui crediti accordati alle società assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria è di circa 56 milioni di euro.

L'articolo 1, al comma 3, invece, incrementa di 140 milioni di euro lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – relativamente alla missione competitività e sviluppo delle imprese, programma incentivi alle imprese – destinato a fare fronte agli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato.

La copertura del relativo onere avviene mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per i fondi per le aree sottoutilizzate (FAS) nell'ambito delle risorse assegnate dal CIPE.

Non essendovi particolari profili di rilievo propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Il senatore BUBBICO (*PD*) esprime un giudizio critico sul provvedimento d'urgenza in esame che destina importanti risorse pubbliche a grandi aziende in crisi senza tuttavia prevedere che le aziende stesse adottino un piano di rilancio attraverso progetti di sviluppo. Lamenta, inoltre, la sottrazione di risorse finanziarie dal Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per garantire la copertura finanziaria del provvedimento. Per queste ragioni preannuncia il voto contrario del suo Gruppo parlamentare sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) ricorda che, nonostante siano trascorsi alcuni mesi, non si è ancora proceduto alla nomina del Ministro dello sviluppo economico e critica l'orientamento del Governo che, in numerosi provvedimenti, ha distolto ingenti risorse finanziarie del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per finanziare iniziative e progetti eterogenei e, in molti casi, non attinenti allo sviluppo delle aree maggiormente bisognose di tali risorse. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo parlamentare sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero di senatori, approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» (n. 250)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente CURSI, relatore, illustra il provvedimento in titolo, sul quale la Commissione industria è chiamata a rendere le proprie osservazioni alla 13^a Commissione. Si tratta del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/98/CE, che introduce significative novità volte a rafforzare i principi della precauzione e prevenzione nella gestione dei rifiuti, a massimizzare il riciclaggio ed il recupero e a garantire che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti, a partire dalla raccolta, avvengano nel rispetto di rigorosi standard ambientali.

Le disposizioni della direttiva comunitaria, in conformità agli indirizzi della strategia tematica per la prevenzione ed il riciclo, individuano le azioni che gli Stati membri dovranno attivare per far sì che l'Unione europea diventi una «società del riciclaggio».

In questo ambito si collocano gli obiettivi di riciclaggio da raggiungere entro il 2020, che riguardano sia le frazioni di rifiuti urbani raccolti separatamente (almeno il 50% in peso), sia i rifiuti da costruzione e demo-

lizzazione (almeno il 70%). Tali obiettivi si coordinano con quelli stabiliti dall'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto «testo unico ambientale»).

Ovviamente i profili di competenza della Commissione sono soprattutto quelli relativi alle conseguenze delle nuove disposizioni sul mondo delle imprese.

Con particolare riferimento ai singoli articoli del decreto, rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, modificando l'articolo 177 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disciplina il campo di applicazione e le finalità della parte quarta del decreto stesso e stabilisce che le misure previste sono volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti.

L'articolo 2 del decreto modifica l'articolo 178 del decreto legislativo n. 152 del 2006, individuando i principi e i criteri cui deve ispirarsi l'attività di gestione dei rifiuti.

L'articolo 3 demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente la definizione delle modalità e dei criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore.

L'articolo 4 stabilisce i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, individuando nell'ordine la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di altro tipo e lo smaltimento.

L'articolo 5 prevede che il Ministero dell'ambiente adotti un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabori indicazioni che consentano di integrare i piani di gestione dei rifiuti regionali.

L'articolo 6, relativo al riutilizzo di prodotti e alla preparazione per il riutilizzo di rifiuti, prevede in particolare che le pubbliche amministrazioni promuovano, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il predetto riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti.

L'articolo 7 introduce importanti misure per realizzare e potenziare il sistema di gestione dei rifiuti, con particolare riguardo alle operazioni del recupero, del riciclaggio e del riutilizzo degli stessi.

All'articolo 8 si conferma il principio per cui è fatto divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle di origine, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali.

L'articolo 9 riafferma i principi di autosufficienza e prossimità per lo svolgimento delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani non differenziati attraverso la realizzazione di una rete integrata ed adeguata di impianti.

L'articolo 10 introduce talune definizioni che dovrebbero porre rimedio ai molteplici problemi interpretativi che hanno causato un ampio contenzioso. In particolare, si tratta delle definizioni di «raccolta differenziata», di «prevenzione», di «riutilizzo», di «gestione» e di «stoccaggio».

L'articolo 11 prevede importanti precisazioni in tema di rifiuti pericolosi, mentre l'articolo 12 introduce la nozione di sottoprodotto allo scopo di distinguerla da quella di rifiuto.

L'articolo 13 introduce nuove esclusioni al fine di rendere conforme al dettato comunitario la disciplina delle deroghe al regime dei rifiuti.

L'articolo 14 interviene in materia di divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi, mentre l'articolo 15 apporta modifiche alla decorrenza di talune norme.

L'articolo 16, in materia di spedizioni transfrontaliere, aggiorna i riferimenti alla normativa comunitaria e prevede che le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano siano iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali.

L'articolo 17, in materia di competenze dello Stato, specifica in particolare il ruolo di definizione degli standard tecnico-scientifici per la classificazione dei rifiuti e la predisposizione di linee guida.

L'articolo 18 disciplina le competenze delle Province, mentre l'articolo 19 interviene in materia di Piani regionali e gli articoli 20 e 21 apportano talune modifiche rispettivamente agli articoli 201 e 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'articolo 22 interviene sulla disciplina del rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale, eliminando i riferimenti non più attuali ed aggiornando i rinvii alla normativa comunitaria in materia di certificazioni.

L'articolo 23 apporta modifiche in materia di autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione, sostituendo il riferimento all'Albo nazionale dei gestori ambientali con il riferimento all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

L'articolo 24 è volto a chiarire le modalità operative dell'Albo nazionale gestori ambientali, mentre gli articoli 25 e 26 forniscono alcune precisazioni in tema di procedure semplificate ed oneri relativi in capo alle imprese.

I successivi articoli 27 e 28 recano invece disposizioni in tema di recupero dei rifiuti, mentre l'articolo 29 interviene in tema di oli usati e l'articolo 30 in materia di regime sanzionatorio in caso di abbandono di rifiuti.

L'articolo 31 dispone l'adeguamento degli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e l'articolo 32 introduce diverse sanzioni nell'ambito della disciplina generale del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Infine, gli articoli 33 e 34 riguardano le abrogazioni e le modifiche di disposizioni concernenti le comunicazioni in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e veicoli fuori uso a decorrere dalla data di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Fa infine presente che le eventuali osservazioni alla Commissione di merito debbono essere rese entro il prossimo 14 ottobre e si riserva quindi di predisporre una proposta di parere anche alla luce di quanto potrà emergere nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale

Il presidente CURSI ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, del 15 settembre scorso, era emersa la necessità di approfondire alcuni aspetti relativi allo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia. In particolare, alcuni senatori intervenuti in quella sede avevano sottolineato l'opportunità di focalizzare l'attenzione della Commissione sulle problematiche legate alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare eolici e fotovoltaici, in alcune regioni italiane, con particolare riguardo al Mezzogiorno e di approfondire le ragioni del vertiginoso aumento di fenomeni speculativi spesso legati alla eterogeneità delle procedure autorizzative individuate dalle diverse regioni italiane.

Il tema, di particolare attualità, si interseca, a sua volta, con una serie di recenti novità normative delle ultime settimane. Tra queste: l'introduzione del nuovo sistema di incentivi per le rinnovabili attraverso il cosiddetto «conto energia» e l'emanazione, da parte del Governo, delle linee guida sulle fonti rinnovabili che le Regioni dovranno recepire entro novanta giorni.

Ricorda che, nel corso del dibattito, alcuni senatori avevano evidenziato che l'acquisizione di elementi informativi sullo sviluppo delle energie rinnovabili non potrà essere disgiunto dall'approfondimento delle diverse tematiche legate alla strategia energetica nazionale che il Governo dovrebbe prossimamente presentare.

Il significativo incremento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che si dovrà registrare in Italia nei prossimi anni – in linea con gli obiettivi concordati in sede europea dal nostro Paese, con l'adozione del pacchetto «20-20-20» – dovrà essere affrontato, più in generale, nell'ambito dell'individuazione di un giusto *mix* energetico che consenta di ridurre sensibilmente l'approvvigionamento di energia dall'estero attraverso la ripresa di produzione di energia da fonte nucleare e la promozione di una maggiore efficienza energetica.

Manifesta dunque l'opportunità che tutte queste tematiche vengano approfondite in una apposita indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale che consenta alla Commissione di acquisire utili elementi conoscitivi attraverso un apposito ciclo di audizioni dei principali soggetti interessati e lo svolgimento di sopralluoghi in Italia e all'estero mirati all'acquisizione sul posto di elementi informativi mediante la visita ad impianti di produzione di energia e infrastrutture strategiche in campo energetico.

Propone anche che, per una rapida definizione degli esiti dell'indagine conoscitiva in questione, la Commissione possa avvalersi, a termini di Regolamento (articolo 48, comma 3), di una o più consulenze tecniche per la redazione della relazione conclusiva. Tenuto conto dei requisiti professionali e fiduciari necessari per l'espletamento dell'incarico in que-

sione e considerata la pregressa esperienza nell'ambito dei temi trattati, si riserva di affidare il predetto incarico – previa autorizzazione del Presidente del Senato ed alle condizioni d'uso – sulla base delle indicazioni che i Gruppi parlamentari faranno pervenire.

Avverte che, ove la Commissione concordi, procederà quindi ad inoltrare alla Presidenza del Senato la prescritta richiesta di autorizzazione, riservandosi comunque di integrare il programma delle audizioni e di definire eventuali sopralluoghi ove fossero giudicati necessari per acquisire ulteriori elementi conoscitivi.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) si sofferma sull'opportunità che, nel titolo dell'indagine conoscitiva, venga inserito un riferimento esplicito al tema delle fonti rinnovabili.

Il presidente CURSI ritiene che il tema delle fonti rinnovabili potrà essere approfondito all'interno dell'indagine conoscitiva, che dovrà comunque avere una natura più generale sulla strategia energetica nazionale.

La Commissione approva quindi le proposte del presidente Corsi nei termini sopra indicati.

SULLA CESSAZIONE DELLE TARIFFE AGEVOLATE PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS NELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Il senatore ASTORE (*Misto*) fa presente che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha comunicato che, dalla data del 31 dicembre 2009, cessa il regime tariffario agevolato a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002.

In effetti, con il 31 dicembre 2009 è cessata la dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, mentre, ai sensi dei successivi commi 3 e 4 dello stesso articolo 5 l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3839/2010 ha mantenuto, in regime d'urgenza, fino al 31 dicembre 2010 la gestione commissariale con le connesse agevolazioni per il superamento delle criticità conseguenti agli eventi sismici e il progressivo rientro alla normalità.

Rilevato come le agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas siano strettamente funzionali e necessarie al superamento dello stato di emergenza relativo alla ricostruzione degli edifici danneggiati oggetto di ordinanze di sgombero, preannuncia la presentazione di un apposito atto di sindacato ispettivo, chiedendo la proroga delle predette agevolazioni.

Il presidente CURSI assicura la massima tempestività nel porre all'ordine del giorno della Commissione la preannunciata interrogazione non appena sarà deferita.

La seduta termina alle ore 15,50.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE Nn. 1288,
1477, 1593, 1626 e 1796**

*Disposizioni in materia di educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale*

Articolo 1.

1. La presente legge riconosce l'importanza dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale come strumento per la tutela del consumatore che miri ad ampliare le conoscenze dei cittadini al fine di utilizzare in maniera più consapevole gli strumenti e i servizi finanziari offerti dal mercato, e si pone l'obiettivo di promuovere e realizzare progetti su tale materia.

2. L'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale si rivolge a tutti i cittadini senza distinzioni, attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione.

3. I progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale sono realizzati dalle associazioni di consumatori esperte nella materia ed inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e sono trasmessi, dal 1° al 30 aprile di ciascun anno, al Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge. I progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possono essere altresì realizzati da soggetti qualificati e accreditati presso il Comitato medesimo che ne valuta la congruità.

Articolo 2.

1. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di seguito denominato «Comitato», composto da: un rappresentante per ciascuno dei predetti ministeri, un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre

2005, n. 206, e successive modificazioni; un rappresentante del mondo accademico esperto di economia e finanze; un esperto di educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo. Fanno parte altresì del Comitato un esperto del sistema bancario e creditizio nominato dalla Banca d'Italia, nonché un esperto del mondo assicurativo, nominato dall'ISVAP. Il Comitato dura in carica tre anni e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.

3. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di:

a) programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

b) coordinare le iniziative volte alla attivazione dei programmi di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale con obiettivi di lungo periodo;

c) esaminare i progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale proposti dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;

d) coordinare i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

e) favorire la collaborazione fra i diversi soggetti, pubblici e privati, al fine di indirizzare le azioni da porre in atto ed agevolarne la realizzazione;

f) promuovere e incentivare attività di sensibilizzazione affinché la collettività abbia accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

g) verificare l'efficacia dei progetti realizzati e presentare annualmente una relazione alle Camere.

5. Il Comitato, in relazione agli argomenti trattati e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3, comma 1, può avvalersi del supporto di esperti.

Articolo 3.

1. Ai fini della presente legge è destinata quota parte delle risorse previste dall'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il Comitato di cui all'articolo 2, definisce apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati che presentano progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale ritenuti idonei secondo linee guida definite dal Comitato stesso. Tali soggetti si impegnano a garantire un adeguato apporto di risorse per lo svolgimento dei progetti presentati. Sono inoltre definite apposite convenzioni con i soggetti che vogliono contribuire ai progetti in qualità di sostenitori volontari. Tale contribuzione può essere economica o sotto forma di altre risorse.

3. Gli enti locali hanno facoltà di attivare progetti finalizzati all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale con la partecipazione dei soggetti indicati al comma 2.

Articolo 4.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha facoltà di inserire l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria, in linea con le raccomandazioni delle istituzioni europee.

2. Allo scopo di sviluppare le abilità necessarie per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla formazione sistematica degli insegnanti, anche avvalendosi del contributo del Comitato di cui all'articolo 2.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 21 settembre 2010

170^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MORRA

La seduta inizia alle ore 15,45.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (n. COM (2010) 379 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che in tale seduta la relatrice Spadoni Urbani ha illustrato il provvedimento e che il termine per approvazione della risoluzione scade il 30 settembre prossimo; la 1^a Commissione permanente ha tempo per esprimersi fino al 23 settembre. Dichiara quindi aperto il dibattito.

La senatrice GHEDINI (*PD*) rileva preliminarmente che l'atto si riferisce ad un tema di grande rilievo economico-sociale, che in Italia presenta criticità rilevanti, e concorda sulla necessità di una migliore regolazione della materia. Ricorda altresì che anche alcuni episodi recenti, come i fatti di Rosarno, testimoniano che sovente nella gestione dei flussi si inserisce pericolosamente la criminalità organizzata. Per queste ragioni, il suo Gruppo è favorevole alla proposta di direttiva nel suo complesso, con alcune osservazioni.

La prima attiene ad un profilo di carattere procedurale: le Commissioni permanenti 3^a e 14^a, che hanno trattato l'atto ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, hanno entrambe formulato osservazioni delle quali la relatrice non ha però dato conto nella sua illustrazione.

Nel merito, la senatrice plaude ai principi contenuti negli articoli 5 e 16 della proposta di direttiva, che vincolano tra l'altro l'Italia a garantire ai lavoratori parità di trattamento economico e sindacale, nonché di con-

dizioni di vita. Invita tuttavia a riflettere sul profilo specifico del trattamento economico, atteso che il mantenimento nel tempo di un reddito adeguato costituisce per la normativa italiana un elemento di assoluta rilevanza ai fini della legittima permanenza sul territorio. Peraltro, la pesante crisi economica e occupazionale del Paese si riverbera inevitabilmente sulle condizioni di molti immigrati, aggravandone le condizioni di precarietà e mettendo a serio rischio il diritto a permanere legittimamente sul territorio. Ciò attiene in particolare ai lavoratori che vengono posti in cassa integrazione, e il cui reddito dunque viene a trovarsi al di sotto del limite mensile cui è condizionato il permesso di soggiorno. Cita al riguardo la situazione emergenziale che sta per crearsi per effetto della crisi industriale nella provincia di Bologna, dove un migliaio circa di lavoratori rischiano dal prossimo mese di trovarsi in una situazione di illegalità. Si augura pertanto che le norme nelle quali verranno tradotti i contenuti della direttiva siano particolarmente chiare e rigorose sul punto. Nel dirsi favorevole all'abbreviazione delle procedure di esame delle richieste di permesso stagionale, che la proposta di direttiva contrae ad un massimo di trenta giorni, fa tuttavia osservare che tale termine richiederà un complesso adattamento da parte dell'Italia, rischiando altrimenti di rappresentare una mera petizione di principio, o di favorire illegalità, o ancora di paralizzare l'accesso sul territorio della manodopera immigrata. Quanto all'obbligo di provvedere i lavoratori di un alloggio adeguato, pure previsto nella proposta, osserva che allo stato sovente questi lavoratori sono costretti a vivere in condizioni di dubbia salubrità, ovvero la disponibilità dell'alloggio entra a far parte delle trattative tra lavoratore e datore di lavoro. Su questo profilo, rileva che l'articolo 14 della proposta pone l'obbligo decisamente in capo al datore di lavoro, diversamente da quanto affermato nella relazione.

Infine, concorda con quanto già rimarcato nelle osservazioni formulate dalle Commissioni permanenti 3^a e 14^a in merito alla eccessiva rigidità della normativa in materia di durata dei permessi di soggiorno, auspicando che venga sempre garantito il diritto di libera circolazione sul territorio dell'Unione.

Nota conclusivamente che, con queste osservazioni, il suo Gruppo è disponibile a votare a favore della risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 21 settembre 2010

191^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 15,45.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva sulle modalità di assistenza al parto e sui percorsi della nascita e della tutela della salute della madre e del bambino**

Il PRESIDENTE ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è svolto lo scorso 15 settembre si è convenuto di svolgere una indagine conoscitiva sulle modalità di assistenza al parto e sui percorsi della nascita e della tutela della salute della madre e del bambino. Nel precisare che il programma dei lavori sarà articolato successivamente, chiede una valutazione in merito alla proposta di avvio dell'indagine conoscitiva.

La senatrice BASSOLI (*PD*), nell'esprimere apprezzamento per tale iniziativa, tanto più rilevante alla luce degli eventi di cronaca occorsi negli ultimi tempi – segnale di una seria difficoltà nel percorso del parto che impone una seria riflessione sul problema del rischio clinico sui cui esistono attualmente iniziative legislative all'esame della Commissione – ritiene utile sviluppare specifici aspetti tematici su cui a suo giudizio occorre focalizzare l'attenzione al fine di evitare una eccessiva dispersione dell'indagine medesima.

Occorre in particolare acquisire elementi conoscitivi riguardo alle attività di informazione e preparazione al parto, quale elemento di crescita di consapevolezza dei futuri genitori per l'accoglienza del nascituro e che invece risulta ampiamente diminuita, sia nelle strutture ospedaliere che in quelle consultoriali. Con riferimento alla qualità dell'assistenza al parto, reputa necessario verificare il grado di attuazione del programma di riduzione dei punti nascita al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza, stanti le rilevanti differenze territoriali non solo tra Regioni ma anche in ambito infraregionale.

Occorre inoltre a suo avviso una maggiore attenzione anche circa il ricorso all'anestesia epidurale al momento del parto, specialmente in una fase in cui risulta notevolmente mutata la percezione del dolore alla luce dell'introduzione della legge sulle cure palliative e sulle terapie del dolore.

Segnala quindi l'esigenza di approfondire le cause che sono alla base delle profonde differenze infraregionali riguardo al numero di parti cesarei praticati, nonché di verificare la qualità dell'assistenza *post-partum*, la quale, ancorché vi siano stati pregevoli esperienze di coordinamento tra ospedali e consultori, anche su base domiciliare, in seguito ad alcuni tragici episodi, risulta pressoché diminuita ovunque.

La senatrice BIANCONI (*PdL*) osserva come, ancorché gli eventi avversi non debbano far perdere di vista una situazione nel complesso positiva, tale tematica meriti un approfondimento da parte della Commissione. A tale riguardo, ferma restando la diversità della funzione svolta dalla Commissione d'inchiesta, la quale ha avviato delle specifiche indagini in proposito, ritiene tuttavia utile acquisire la documentazione in quella sede prodotta, e non vincolata al regime di segretezza degli atti, al fine di approfondire taluni aspetti conoscitivi.

Nel condividere le argomentazioni formulate dalla senatrice Bassoli, segnala inoltre l'esigenza di sviluppare il tema riguardante la catena decisionale delle responsabilità tra medici, aspetto che negli ultimi episodi di cronaca ha mostrato evidenti criticità. Al riguardo, occorre inoltre verificare l'idoneità della preparazione universitaria a far fronte a situazioni particolarmente problematiche relative al momento del parto.

La senatrice BIONDELLI (*PD*), nel concordare con le proposte della senatrice Bassoli, coglie l'occasione per esprimere forte preoccupazione per l'eccessivo proliferare del ricorso al parto cesareo. Sottolinea quindi l'importanza del parto indolore che tuttavia, stando a talune recenti rilevazioni, raggiunge il 4 per cento circa nelle strutture ospedaliere, il 6 per cento in regime di *intramoenia* ed il 15 per cento nel settore privato, complessivamente ben al di sotto delle percentuali raccomandate e riconosciute in sede internazionale. Quanto al percorso nascita e alla consulenza per l'allattamento al seno, occorre inoltre a suo avviso verificare il grado di attuazione di delibere regionali già intervenute in materia.

La senatrice PORETTI (*PD*), al di là degli aspetti giudiziari connessi alle vicende occorse recentemente e rimesse alla cognizione dei competenti organi inquirenti, rimarca l'importanza di definire gli aspetti tematici in base al tracciato segnato dalla senatrice Bassoli. Occorre in particolare focalizzare l'attenzione sulla centralità del momento del parto, in relazione al quale si registrano elementi di forti atipicità, in quanto l'offerta del parto indolore risulta percentualmente più bassa rispetto ai livelli presenti negli altri Paesi europei. In proposito, riferisce riguardo all'esperienza dell'Azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze, la quale, nono-

stante costituisca una struttura di eccellenza a livello regionale, non consente l'effettuazione dell'anestesia epidurale ma unicamente l'accesso ad una sperimentazione alternativa a base di oppiacei, potenzialmente lesiva per la madre e per il nascituro.

Il senatore GRAMAZIO (*PdL*), nel prendere atto con soddisfazione che tale tema sembra sia tornato di attualità, riferisce che il ricorso alla pratica del parto cesareo risulta attestarsi al 44,4 per cento nella Regione Lazio e nel 26 per cento in altre Regioni, laddove l'Organizzazione mondiale di sanità raccomanda una soglia massima del 20 per cento. A tale riguardo inoltre si riserva di presentare le statistiche elaborate dall'Agenzia di sanità pubblica della regione Lazio in proposito. Reputa a suo giudizio che tale stortura sia generata non soltanto dalla scelta della donna ma anche in ragione delle indicazioni da parte del medico secondo cui appare preferibile che l'evento del parto avvenga in giorni prestabiliti.

Sottolinea quindi l'opportunità che l'indagine conoscitiva non si soffermi solo sull'aspetto conoscitivo ma rappresenti un'occasione volta ad offrire una adeguata proiezione esterna degli elementi che verranno raccolti, nella prospettiva di incentivare utili campagne di informazione, come quella sull'allattamento al seno già sperimentata.

Il senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*), nel prendere atto delle argomentazioni emerse nel corso del dibattito, esprime tuttavia un certo scetticismo tenuto conto che, per buona parte, l'indagine conoscitiva non è destinata ad aggiungere ulteriori fattori di conoscenza, se non in una piccola percentuale, rispetto ad un fenomeno che nella sua complessità risulta già ampiamente noto. Il problema, semmai, risiede nell'esigenza di individuare gli strumenti volti a tradurre la conoscenza in specifiche iniziative politiche che, a suo giudizio, si potrebbero già affrontare senza necessariamente avviare un'indagine conoscitiva in proposito.

Il senatore RIZZI (*LNP*), nel dichiarare di condividere in linea di massima l'orientamento espresso dal senatore Gustavino, formula tuttavia un giudizio favorevole allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, non tanto nella prospettiva che si possa con essa addivenire a soluzioni operative, quanto perché ritiene che sull'onda emotiva di recente suscitata nell'opinione pubblica sia opportuno offrire un segnale di sensibilità alle problematiche emerse.

Anche con riferimento alle considerazioni formulate nel corso del dibattito, ritiene utile tracciare i contorni di una situazione che nel complesso risulta già conosciuta ma che richiede l'adozione di linee guida stringenti, al fine di evitare l'eccessivo ricorso al parto cesareo nonché incentivare le pratiche epidurali. A tale ultimo riguardo, nonostante sia indubbio il ritardo dal punto di vista culturale dell'Italia rispetto agli altri Paesi, giudica tuttavia insostenibile che in talune strutture possano proporsi pratiche alternative e sperimentali che possano ledere il sistema nervoso del nascituro.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*), nel rendere noto che in sede ministeriale sono in corso di elaborazione le linee di indirizzo per la riduzione dei parti cesarei, prospetta l'opportunità di attendere la definizione di tale procedura prima di formulare un dettagliato programma dei lavori. A tale riguardo, coglie l'occasione per sottolineare come l'indagine conoscitiva che si propone possa rappresentare un'utile occasione per verificare le iniziative adottate in sede regionale.

La senatrice BASSOLI (*PD*), nel precisare come in base alle notizie diffuse dagli organismi di informazione tale procedura risulti ad uno stadio embrionale, fa presente che la questione relativa alla riduzione dei parti cesarei rappresenti un aspetto circoscritto e di tenore tecnico-operativo, laddove l'obiettivo dell'indagine conoscitiva è principalmente quello di promuovere un confronto serio tra le parti politiche al fine di trarne delle conclusioni auspicabilmente condivise per l'adozione di idonee iniziative nelle competenti sedi istituzionali.

Il presidente TOMASSINI esprime preliminarmente ampia soddisfazione per l'interesse suscitato alla proposta di tale indagine conoscitiva, certo che non si tratti soltanto di una specifica attenzione ai recenti eventi di cronaca. A tale riguardo, tiene a precisare che, attesa la diversità delle funzioni svolte, rispettivamente, dalla Commissione di inchiesta e dal Ministero della salute, occorre che l'indagine conoscitiva sia condotta in modo approfondito, al fine di offrire un contributo per ricostruire un rilevante segmento dell'assistenza sanitaria nel nostro Paese. Ritiene inoltre che l'avvio dell'indagine conoscitiva sia accompagnata da un grado di maturazione assai diverso da quello mediatico, nonostante le perplessità manifestate dal senatore Gustavino al riguardo. Quanto all'articolazione del programma dei lavori, oltre alla necessaria ricostruzione del quadro normativo di riferimento, si rende opportuno altresì acquisire gli atti dell'indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia conclusa nella XIV legislatura.

Con riferimento al problema del parto cesareo, fa presente che vi sono casi in cui risulti addirittura raccomandato in relazione alle specifiche condizioni della gestante, ferma restando tuttavia l'esigenza di verificare le eventuali situazioni di abuso. Concorda infine con la senatrice Bianconi circa la necessità di verificare la catena decisionale in ambito sanitario delle responsabilità, tenuto conto dell'esigenza di tutelare il rapporto fiduciario con il proprio medico, da un lato, nonché quella di rispettare la gerarchia delle responsabilità sanitarie, dall'altro.

Non essendovi ulteriori osservazioni, la Commissione conferisce quindi mandato al Presidente a chiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulle modalità di assistenza al parto e sui percorsi della nascita e della tutela della salute della madre e del bambino.

IN SEDE CONSULTIVA

(2323) Conversione in legge del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che è stata trasmessa da parte del Dipartimento della Qualità – Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero della salute, la documentazione richiesta in merito al Piano di rientro della regione Puglia.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, prende la parola il Relatore, senatore RIZZI (*LNP*), il quale invita la Commissione ad approvare un parere favorevole, per le parti di competenza del decreto-legge in esame.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si procederà alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BASSOLI (*PD*), nell'esprimere la contrarietà dei senatori del proprio Gruppo in merito all'impianto complessivo del decreto-legge n. 125 del 2010, dichiara invece il proprio giudizio favorevole in merito alle disposizioni riguardanti il Piano di rientro dal deficit sanitario della regione Puglia in quanto, a suo avviso, sulla base della documentazione acquisita, le questioni a suo tempo sollevate dal Governo sono in via di superamento da parte della stessa Regione.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) annuncia il voto favorevole, sottolineando come il Governo, con spirito di responsabilità ha concesso alla regione Puglia una proroga, al fine di consentire la redazione del Piano di rientro, superando un corredo documentale carente. Peraltro, non è la prima volta che la stessa Regione si contraddistingue per l'inservanza di disposizioni, varate da Governi espressione di diverse maggioranze politiche, attinenti i Piani di rientri sanitari.

Nell'auspicare che le indicazioni del Governo trovino puntuale recepimento nella normativa in via di predisposizione da parte della regione Puglia anche per consentire di siglare il Piano di rientro e così di usufruire di una dotazione di risorse finanziarie di 500 milioni di euro, ritiene che la procedura adottata in tale fattispecie possa costituire un buon esempio anche per altre Regioni.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva un parere favorevole.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (n. 237)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*), illustra lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria n. 88 del 2009, ai fini del recepimento della direttiva 2008/71/CE, che contiene norme relative al sistema di identificazione e di registrazione dei suini, materia già disciplinata nell'ordinamento nazionale con il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317.

Il provvedimento, pertanto, armonizza il predetto sistema di identificazione e di registrazione dei suini in modo da ricostruire l'origine e la movimentazione di tali animali fino alla loro macellazione, anche al fine di realizzare uno scambio di informazioni, tra le autorità degli Stati membri e i Paesi terzi, scambio funzionale alla prevenzione, al controllo ed alla eradicazione delle malattie, nonchè a garantire la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica.

Per quanto di competenza della Commissione, si segnala che l'articolo 2, tra le altre definizioni, reca quella di autorità competente, rappresentata dal «Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende Sanitarie Locali cui è delegata la competenza dei controlli in merito all'attuazione del presente decreto».

Il successivo articolo 3 prevede che le aziende – così come definite nell'articolo 2, lettera *c*) – siano registrate dal Servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio in un elenco informatizzato che è tenuto ed aggiornato nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute (BDN), istituita presso il Centro Servizi Nazionale (CSN) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise «G.Caporale». Il Ministero della salute con proprio provvedimento, se necessario, può fornire ulteriori indicazioni operative per l'implementazione della BDN (comma 3).

In base all'articolo 4 – che contiene norme sul registro aziendale di carico e scarico – si prevede, al comma 7, che i titolari ed i responsabili degli stabilimenti di macellazione mettono a disposizione dei servizi veterinari competenti le informazioni sugli animali macellati presso i propri stabilimenti tramite registrazione delle stesse nella BDN.

Secondo quanto dettato dall'articolo 5, comma 4, il Ministero della salute avvia la procedura comunitaria per l'autorizzazione di un sistema di registrazione basato sull'identificazione individuale per i riproduttori di razza pura o ibrida, purchè tale sistema offra le stesse garanzie di rintracciabilità degli animali pari a quello del registro di cui all'articolo 4.

Per quanto concerne gli animali provenienti da altri Stati membri, il Ministero della salute, ai fini dei controlli sul luogo di destinazione sugli animali e le loro produzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 28 del 1993, può chiedere ogni informazione utile riguardante gli animali,

il loro allevamento d'origine, nonché la movimentazione degli stessi (articolo 6, comma 4).

Gli articoli 8 e 9, concernenti , rispettivamente, i «Controlli» e le «Sanzioni», intervengono sulla programmazione e l'esecuzione dei controlli a cura delle AA.SS.LL, volti a verificare lo stato di attuazione del presente decreto e prevedono una serie di sanzioni amministrative pecuniarie da comminare ai trasgressori di specifici obblighi. La relazione illustrativa precisa che i controlli delle AA.SS.LL. «rientrano nelle competenze istituzionali del Servizio sanitario nazionale e sono eseguiti in ottemperanza alla normativa vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» (n. 250)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore DI GIACOMO (*PdL*), riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo che, nel recepire la direttiva 2008/98/CE, modifica la parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il testo unico ambientale. In particolare tale direttiva introduce significative novità in tema di precauzione e prevenzione nella gestione dei rifiuti, nonché di riciclaggio e recupero, nella prospettiva di garantire il rispetto di rigorosi *standard* ambientali in tutte le operazioni di gestione dei rifiuti per il perseguimento degli obiettivi di riciclaggio entro l'anno 2020.

Per quanto di interesse della Commissione, si segnala l'articolo 1 che modifica l'articolo 177 del testo unico ambientale, il quale sancisce l'adozione di misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti. Al comma 4 del medesimo articolo, si prevede che i rifiuti siano «gestiti», anziché «recuperati» come nel testo vigente, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti che possano recare pregiudizio all'ambiente, in quanto tale attività viene qualificata come attività di pubblico interesse.

Si segnala inoltre l'articolo 4, volto a modificare le disposizioni di cui al vigente articolo 179, che stabilisce i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, individuando, nell'ordine, la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento. L'obiettivo è quello di garantire, in applicazione al principio di precauzione e sostenibilità, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente, tenendo specificatamente conto degli impatti sanitari (comma 2). Sono tuttavia ammesse deroghe, sia pur giustificate in applicazione del principio di precauzione e sostenibilità, con riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, ferma restando l'esigenza di un'analisi in relazione

agli impatti complessivi ambientali e sanitari della produzione e della gestione di tali rifiuti in termini di ciclo di vita (comma 3). Al riguardo, è demandato ad un decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, l'individuazione delle misure volte a garantire il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente (comma 4).

L'articolo 9 introduce l'articolo 182-*bis*, volto a riaffermare il principio di autosufficienza in prossimità per lo svolgimento per le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani non differenziati attraverso la realizzazione di una rete integrata volta a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica (comma 1, lettera *c*). Inoltre, con riferimento ai rifiuti organici, all'articolo 182-*ter* recato dal medesimo articolo 9, viene prescritto che gli enti territoriali adottano misure volte a incoraggiarne la raccolta separata ai fini del compostaggio e della gestione dei medesimi ai fini della realizzazione di materiali sicuri per l'ambiente e rispettosi della salute umana (comma 1, lettera *c*).

L'articolo 10, modificativo dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, arricchisce e completa l'elenco delle definizioni contenute nell'articolo attualmente vigente introducendo importanti definizioni finalizzate a risolvere molteplici problemi interpretativi che hanno dato luogo ad un alto numero di contenziosi. In particolare viene in rilievo la nuova definizione di prevenzione, intendendosi per essa il complesso delle misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato rifiuto, nella prospettiva di ridurre gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana.

In materia di classificazione dei rifiuti, interviene l'articolo 11 che modifica l'articolo 184, confermando tuttavia, tra i rifiuti speciali, quelli derivanti dalle attività sanitarie (comma 3, lettera *h*).

L'articolo 12 introduce l'articolo 184-*bis* in materia di definizione del sottoprodotto, precisando che il relativo utilizzo ulteriore è ammesso nella misura in cui siano soddisfatti i requisiti di protezione della salute e dell'ambiente al fine di evitare impatti negativi in tal senso (comma 1, lettera *d*). È altresì introdotto l'articolo 184-*ter*, concernente la cessazione della qualifica di rifiuto, nel momento in cui terminano gli effetti negativi complessivi derivanti sull'ambiente e sulla salute umana (comma 1, lettera *d*).

Si segnala quindi l'articolo 13 che reca una rimodulazione dell'articolo 185, introducendo nuove esclusioni dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 e riformulando le precedenti, al fine di rendere la disciplina delle deroghe al regime dei rifiuti conforme al dettato comunitario. In particolare, si determinano i settori esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta della normativa in esame, in quanto regolati da altre disposizioni normative in materia sanitaria sancite a livello comunitario e recepite nell'ambito di norme nazionali. L'articolo 14, invece, reca una rinnovata disciplina in materia di miscelazione di rifiuti pericolosi, modificando l'attuale disposto dell'articolo 187. In particolare, si impone il rispetto del menzionato all'articolo 177, comma 4, nella pro-

spettiva di evitare l'accrescimento dell'impatto della gestione di rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente (comma 2, lettera a)).

L'articolo 15 apporta delle modifiche, tra le altre, all'articolo 193, relativo al trasporto dei rifiuti, prevedendo il coordinamento delle norme sul Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) con il vigente obbligo di adozione ed utilizzo del formulario di identificazione dei rifiuti. In tale contesto si impone il rispetto di misure precauzionali nella prospettiva di prevenire eventuali pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana (comma 12).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 21 settembre 2010

203^a Seduta*Presidenza del Presidente*

D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque» (n. 252)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore FLUTTERO (*PdL*), illustra lo schema di decreto in titolo ricordando preliminarmente che esso è stato predisposto ai sensi della legge n. 96 del 2010 (Comunitaria 2009) e, in particolare, dell'allegato B, al fine recepire due direttive comunitarie: la direttiva 2008/105/CE relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e la direttiva 2009/90/CE sull'analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque. La principale finalità della direttiva 2008/105/CE è il raggiungimento di uno stato chimico buono delle acque superficiali attraverso l'istituzione di *standard* di qualità ambientale (SQA) per gli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico, ossia le sostanze prioritarie e, all'interno di questa categoria, le sostanze prioritarie pericolose. Secondo la definizione contenuta nella direttiva, gli SQA rappresentano la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nell'essere vivente che non deve essere superata, per tutelare la salute umana e l'ambiente. L'allegato II della predetta direttiva elenca trentatré sostanze considerate prioritarie e, tra queste, venti sostanze identificate come peri-

colose (è il caso, ad esempio, di cadmio, mercurio e degli idrocarburi policiclici aromatici). Prevede, inoltre, che gli Stati membri applichino gli SQA figuranti nell'allegato I, parte A, ai corpi idrici superficiali, dispongano l'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze prioritarie, in base al monitoraggio dello stato delle acque effettuato e adottino misure per impedire aumenti significativi di tali concentrazioni. Si consente agli Stati membri di avvalersi di «zone di mescolamento» adiacenti ai punti di scarico, in cui le concentrazioni di uno o più inquinanti possano superare gli SQA applicabili a condizione che tale superamento non abbia conseguenze sulla conformità del resto del corpo idrico superficiale ai suddetti standard. In base alle informazioni raccolte o ad altri dati disponibili, gli Stati dovranno poi istituire un inventario delle emissioni, degli scarichi, delle perdite di sostanze prioritarie e degli inquinanti indicati dalla direttiva per ciascun bacino idrografico o parte di esso all'interno del loro territorio. La direttiva 2009/90/CE stabilisce, quindi, le specifiche tecniche per le analisi chimiche e il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee. La direttiva prevede inoltre che i metodi di analisi utilizzati per i programmi di monitoraggio chimico, compresi i metodi di laboratorio, dovranno essere convalidati e documentati ai sensi della norma EN ISO/IEC-17025 o di altre norme equivalenti internazionalmente accettate. Lo schema in esame si compone di tre articoli. L'articolo 1 novella alcuni articoli ed allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, quelli relative alla tutela delle acque dall'inquinamento (Sezione II della Parte terza del Codice). La modifica recata dalla lettera *a*), recependo alcune definizioni contenute nell'articolo 2 delle direttive 2000/60/CE e 2009/90/CE, integra le definizioni contenute nell'articolo 74 del Codice ambientale. Con la lettera *b*) viene sostituito il vigente articolo 78 relativo agli *standard* di qualità per l'ambiente acquatico, con più articolate disposizioni che riguardano gli SQA per le acque superficiali come definiti nell'allegato 1 alla parte terza del Codice ambientale. Vengono quindi fornite alle regioni le indicazioni su come identificare il buono stato chimico delle acque e si prevede la riduzione e l'eliminazione delle sostanze prioritarie e delle sostanze pericolose prioritarie entro il 2021 come disposto all'articolo 16 della direttiva quadro. La lettera *c*) introduce una serie di articoli aggiuntivi al fine di recepire integralmente le disposizioni della direttiva 2008/105/CE e della direttiva 2009/90/CE. L'articolo 78-*bis* attribuisce alle regioni la facoltà di designare – previo decreto del Ministero dell'ambiente – le zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico nelle quali è ammesso il superamento degli SQA e prevede misure volte alla progressiva riduzione dell'estensione di tali zone in modo da non pregiudicare la qualità del corpo idrico recettore. L'articolo 78-*ter* attribuisce all'ISPRA il compito di elaborare, per ciascun distretto idrografico, l'inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite sulla base delle informazioni fornite dalle regioni attraverso il Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane (SINTAI). L'articolo 78-*quater* attribuisce alle regioni ed alle autorità di distretto una serie di compiti di informazione nei confronti del Ministero dell'ambiente

qualora si verificano casi di inquinamento transfrontaliero. Gli articoli da 78-*quinquies* a 78-*octies* definiscono le specifiche tecniche per l'analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque: l'articolo 78-*quinquies* riguarda i metodi di analisi e di laboratorio utilizzati dalle ARPA e APPA ai fini dei programmi di monitoraggio chimico. L'articolo 78-*sexies* individua i criteri minimi di efficienza per tali metodi di analisi attribuendo all'ISPRA la competenza relativa alla verifica da effettuare sui requisiti minimi di prestazione per gli stessi metodi. L'articolo 78-*septies* disciplina il calcolo dei valori medi e l'articolo 78-*octies* introduce norme di garanzia e di controllo di qualità per i laboratori di analisi delle ARPA e APPA ripartendo le relative competenze tra l'ISPRA e le regioni. Le lettere *d)*, *e)* ed *f)* introducono alcune modifiche – soprattutto all'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 – necessarie per un compiuto adeguamento alle direttive comunitarie. La lettera *g)* modifica l'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo n. del 152 del 2006 relativo al monitoraggio e alla classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale, con riferimento ai criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi ed il calcolo dei valori medi, sulle informazioni che devono trasmettere le regioni per i singoli scarichi e per le altri fonti e sui numeri UE delle sostanze prioritarie. Le lettere *h)* ed *i)* modificano alcune note relative alla Tabella 1/A«*Standard* di qualità nella colonna d'acqua per le sostanze dell'elenco di priorità», dell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'articolo 2 abroga alcune disposizioni di rango regolamentare relative alle modalità di informazione sullo stato delle acque e alla fissazione di *standard* di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, in quanto sostituiti dalle norme introdotte dal decreto in esame. L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore RANUCCI (*PD*) chiede incidentalmente chiarimenti sull'ambito oggettivo di applicazione dello schema di decreto legislativo in esame.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) si riserva di fornire maggiori chiarimenti dopo aver approfondito alcuni aspetti tecnici ed interpretativi relativi ai quesiti posti dal senatore Ranucci.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» (n. 250)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore ORSI (*PdL*), illustra lo schema di decreto legislativo, predisposto ai sensi dell'allegato B della legge n. 88 del 2009 (legge

comunitaria 2008), facendo preliminarmente presente che il testo del provvedimento in esame non tiene conto di alcune, anche rilevanti, modifiche al codice ambientale intervenute dopo il mese di aprile del 2010, tra le quali il recente decreto legislativo n. 128 del 2010 in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione d'impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata nonché relative alla tutela dell'aria e alla riduzione delle emissioni in atmosfera. Tra gli obiettivi del provvedimento vi è anche quello – attraverso una più precisa gerarchia del trattamento dei rifiuti e l'introduzione di misure finalizzate alla prevenzione dei rifiuti stessi – di ridurre gli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti e di controllarne, attraverso il nuovo sistema di tracciabilità (SISTRI), i percorsi per prevenirne la gestione illegale. Fra i principali temi del provvedimento vi è certamente la definizione di sottoprodotto, che seppur già presente nella legislazione nazionale, assume caratteristiche nuove per consentire una maggiore adesione alla normativa comunitaria. Riguardo alla gerarchia dei rifiuti, al primo posto nell'ordine di priorità vi è la prevenzione – individuata in una serie di misure finalizzata alla riduzione della quantità di rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita – e la preparazione per il riutilizzo, ovvero le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui i rifiuti sono preparati in modo per essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Vi sono poi il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento. Gli Stati membri nell'applicare questo ordine gerarchico dovranno incoraggiare le scelte suscettibili di fornire il miglior risultato ambientale complessivo. Per quanto concerne l'individuazione degli obiettivi di recupero, per materiali quali il vetro, la carta, la plastica ed i metalli, viene fissata al 2020 una soglia tassativa minima del 50 per cento. Per quanto riguarda la struttura, lo schema di decreto legislativo si compone di 34 articoli e 5 allegati, destinati a sostituire i corrispondenti allegati alla parte IV del Codice ambientale, ad eccezione del nuovo allegato L. Con il provvedimento in esame si introduce una nozione «aperta» di rifiuto, mentre per l'identificazione del rifiuto pericoloso si rinvia alle caratteristiche elencate nell'allegato I: di conseguenza sono abrogati gli allegati A, G ed H del codice ambientale vigente. Passando all'esame degli articoli, il nuovo testo degli articoli 177 e 178, relativi alle finalità e ai principi in materia di rifiuti, appare sostanzialmente simile al testo vigente. Appare utile segnalare l'introduzione del principio di sostenibilità e l'introduzione di criteri di fattibilità tecnica nella gestione dei rifiuti. L'articolo 178-*bis* recepisce l'articolo 8 della direttiva e introduce nel nostro ordinamento il principio della responsabilità estesa del produttore, secondo cui questi è responsabile di tutte le varie fasi di gestione del prodotto e quindi anche del rifiuto che ne deriva. L'articolo contiene anche la seguente definizione di produttore: «qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti». In sede di attuazione, mediante appositi decreti, sarà possibile introdurre disposizioni per addossare i costi della gestione dei rifiuti parzialmente o interamente al produttore del prodotto all'origine dei rifiuti (comma 4). Nel caso in cui il pro-

duttore partecipi parzialmente, il distributore concorre fino all'intera copertura dei costi. L'articolo 179 in coerenza con l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, contiene la citata gerarchia del trattamento dei rifiuti. Appare utile sottolineare, ai sensi del comma 6, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia prioritarie rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia. Le principali modifiche all'articolo 180 riguardano l'adozione da parte del Ministero dell'ambiente di un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e delle indicazioni per l'integrazione nei piani regionali di gestione dei rifiuti. Il nuovo articolo 180-*bis* impone alle pubbliche amministrazioni la promozione di iniziative volte a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Il nuovo testo dell'articolo 181 prevede, al fine di recepire l'articolo 11 della direttiva, la fissazione da parte delle regioni dei criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata, la realizzazione entro il 2015 della raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica e vetro e l'introduzione di precisi obiettivi quantitativi –in termini di peso- relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio e recupero di rifiuti, da raggiungere entro il 2020. L'articolo 182-*bis* stabilisce che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati siano attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, che garantisca i principi di autosufficienza e prossimità. Per quanto concerne i rifiuti organici, il successivo articolo 182-*ter* prevede l'adozione da parte di regioni, province autonome, comuni e ATO di misure volte ad incoraggiare la raccolta separata, finalizzata al compostaggio, il trattamento degli stessi, in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale e l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente. Il nuovo articolo 183 fornisce le definizioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva. Particolarmente rilevante è la nuova nozione di «rifiuto». Rimane il principio del «disfarsi» («si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi»), ma viene eliminata la seconda condizione contenuta nella normativa vigente, e cioè l'inserimento nell'elenco delle categorie di rifiuti previsto dal vigente Allegato A, che, pertanto, è abrogato. Il comma 5 dell'articolo 184 chiarisce che l'elenco dei rifiuti di cui all'Allegato D è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. Relativamente alla miscelazione dei rifiuti pericolosi, l'articolo 187 conferma il divieto di miscelazione, specificando che la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. Si precisa, poi che la miscelazione può avvenire qualora sia effettuata da ente o impresa autorizzata e sia conforme alle migliori tecniche disponibili. Il provvedimento delinea una nuova disciplina per le terre e rocce da scavo per consentire il loro riutilizzo, modificando il comma 3, lettera *b*), dell'articolo 184, abrogando l'articolo 186 e riscrivendo l'articolo 185. Il nuovo articolo 184-*bis* prevede una nuova definizione dei sottoprodotti finalizzata a stabilire regole più semplici per il riuso. L'articolo 184-*ter*, disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto,

mentre l'articolo 185 elenca le sostanze escluse dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti. Le norme relative alla tracciabilità dei rifiuti si trovano negli articoli 15 e 16 dello schema: vengono introdotte disposizioni che attengono agli adempimenti documentali, tenendo conto sia dell'articolo 17 della direttiva che prevede la tracciabilità per i rifiuti pericolosi, sia del decreto ministeriale con il quale è stato istituito il SISTRI. Sono quindi riformulati gli articoli 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti), 188-*bis* (Controllo della tracciabilità dei rifiuti), 188-*ter* (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri), 189 (Catasto dei rifiuti), 190 (Registri di carico e scarico), 193 (Trasporto dei rifiuti) e 194 (Spedizioni transfrontaliere). L'articolo 195 prevede la definizione da parte dello Stato di linee guida, sentita la Conferenza unificata, sui contenuti minimi delle autorizzazioni e sulle attività di recupero energetico dei rifiuti. Alle province (articolo 197) sono attribuiti controlli periodici sugli enti e sulle imprese che producono rifiuti pericolosi e sulle imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale. Il nuovo testo dell'articolo 199 in materia di piani regionali si caratterizza per alcune novità volte a completare il recepimento della direttiva in materia di partecipazione del pubblico. All'articolo 201 l'attività di recupero viene ricompresa nella gestione integrata dei rifiuti urbani mentre gli articoli 208, 209 e 211 recano – rispettivamente – modifiche in materia di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento, di recupero dei rifiuti e rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale, nonché di autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione. L'articolo 212 viene parzialmente modificato allo scopo di chiarire le modalità operative dell'Albo nazionale gestori ambientali. Sono quindi modificate le procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216. L'articolo 216-*bis* introduce, recependo l'articolo 21 della direttiva, disposizioni relative alla gestione degli oli usati mentre, ai sensi dell'articolo 216-*ter*, alla Commissione europea dovranno essere trasmessi, a cura del Ministero dell'ambiente: i piani di gestione e i programmi di prevenzione, le informazioni sull'applicazione della direttiva, gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio di rifiuti. Le modifiche all'articolo 255 e i nuovi articoli 260-*bis* e 260-*ter* introducono il sistema sanzionatorio relativo al funzionamento del SISTRI. Il nuovo testo dell'articolo 258, relativo alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, riguarda prevalentemente i soggetti che possono, su base volontaria, non aderire al SISTRI. Gli articoli aggiuntivi articoli 264-*bis*, 264-*ter* e 264-*quater* contengono alcune disposizioni di coordinamento ed alcune abrogazioni necessarie a seguito dell'istituzione del SISTRI. Infine nell'articolo 34 dello schema trovano posto norme transitorie ed abrogazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 21 settembre 2010

53ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

Interviene il procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro dottor Antonio Vincenzo Lombardo e la dottoressa Maria Vittoria De Simone, sostituto procuratore della direzione nazionale antimafia.

La seduta inizia alle ore 12,45.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva e dell'articolo 23, comma 1 del regolamento interno, della collaborazione, per l'espletamento delle funzioni di ufficiale di collegamento con l'Arma dei carabinieri, del colonnello Mario Picone, in sostituzione del colonnello Paolo D'Ambola destinato ad altro incarico, cui rivolge un ringraziamento per il lavoro svolto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

L'onorevole GARAVINI prende la parola per richiamare l'attenzione della Commissione sull'omicidio del sindaco di Pollica, in provincia di

Salerno, e sui molteplici attacchi e minacce agli amministratori locali meridionali, chiedendo l'audizione di organismi rappresentativi locali. L'onorevole TASSONE sottolinea l'esigenza di un esame complessivo di tali problemi.

Il PRESIDENTE precisa che tali approfondimenti saranno possibili in sede di esame della proposta di relazione sulle verifiche sulle candidature.

Audizione del procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro dottor Antonio Vincenzo Lombardo

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro dottor Antonio Vincenzo Lombardo, svolgendo alcune considerazioni preliminari. Precisa che è presente anche il sostituto procuratore della direzione nazionale antimafia dottoressa Maria Vittoria De Simone.

Il Procuratore LOMBARDO svolge la propria relazione, in parte in seduta segreta.

Riprendono i lavori in seduta pubblica.

Pongono quesiti gli onorevoli NAPOLI, VELTRONI, TASSONE, il senatore LI GOTTI, l'onorevole GARAVINI, i senatori SERRA e DE SENA.

Il Procuratore LOMBARDO svolge la replica.

La seduta termina alle ore 15.

54ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

Interviene il procuratore distrettuale antimafia di Reggio Calabria, dottor Giuseppe Pignatone accompagnato dal sostituto procuratore di Reggio Calabria, dottor Giuseppe Lombardo, e intervengono, altresì, il dottor Roberto Pennisi e la dottoressa Anna Canepa, sostituti procuratori della direzione nazionale antimafia.

La seduta inizia alle ore 20,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Audizione del procuratore distrettuale antimafia di Reggio Calabria dottor Giuseppe Pignatone

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del procuratore capo di Reggio Calabria dottor Giuseppe Pignatone, accompagnato dal sostituto procuratore Giuseppe Lombardo, ricordando che sono inoltre presenti i sostituti procuratori della Direzione Nazionale Antimafia dottor Roberto Pennisi, competente per il distretto di Reggio Calabria e dottoressa Anna Canepa, competente per il distretto di Milano.

Il Procuratore PIGNATONE svolge la propria relazione.

Pongono domande gli onorevoli GARAVINI e NAPOLI, i senatori LI GOTTI e LAURO, gli onorevoli TASSONE e GRANATA, i senatori DE SENA, GENTILE e DELLA MONICA e l'onorevole D'IPPOLITO.

Prende quindi la parola, in seduta segreta, il dottor LOMBARDO.

Riprende nuovamente la parola, in seduta pubblica, il dottor PIGNATONE, con un ulteriore passaggio in seduta segreta.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 0,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 21 settembre 2010

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 21 settembre 2010

81ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Riferisce, inoltre, di una richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

Non essendovi obiezioni, il Presidente dispone l'attivazione dell'impianto.

Seguito dell'inchiesta sui fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: audizione dell'avvocato Lea Cosentino

Sono presenti, in qualità di difensori di fiducia dell'audenda, gli avvocati Francesca Conte e Massimo Chiusolo.

Dopo un'introduzione del PRESIDENTE, l'avvocato COSENTINO svolge una relazione introduttiva, dando conto delle principali problematiche affrontate durante la sua esperienza di Direttore generale della ASL di Bari.

Intervengono per porre quesiti i senatori COSENTINO, BIANCONI, ASTORE, POLI BORTONE, D'AMBROSIO LETTIERI e il PRESIDENTE.

Replica l'avvocato COSENTINO, riservandosi l'invio di documentazione che reputa utile ai fini dell'inchiesta parlamentare.

La seduta termina alle ore 15,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 21 settembre 2010

120^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

(2323) Conversione in legge del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VIZZINI (*PdL*), dopo aver riferito sul decreto-legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2323) Conversione in legge del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VIZZINI (*PdL*), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1167-B/BIS) Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VIZZINI (*PdL*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,45.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 21 settembre 2010

52^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini» (n. 237): osservazioni favorevoli.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 22 settembre 2010, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (2322).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2232).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (2138).

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2233).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (2169).

IV. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2234).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia (2154).

V. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2235).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (2181).

VI. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2236).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione buddhista italiana (2104).

VII. Discussione del disegno di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2237).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
 - DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
 - e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
 - Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o similare e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche all'articolo 74 della Costituzione relative al potere di rinvio delle leggi alle Camere del Presidente della Repubblica (797).
 - SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
 - RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
 - Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
 - FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
 - BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
 - Barbara CONTINI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (1887).

- Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (2038) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rossa ed altri; Angela Napoli e Carlucci; Misiti; Oliviero ed altri; Occhiuto e Tassone*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (2180).
- Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana (1987).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).
- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).

- FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).
- FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).
- D'ALIA. – Modifiche agli articoli 17 e 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale (2100).
- Anna Maria CARLONI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del consiglio comunale (2162).
- Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati (2259) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei

cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- ZANDA ed altri. – Abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile (2008).
- PARDI ed altri. – Disposizioni volte a ricondurre la Protezione civile alla sua missione istituzionale escludendone le competenze nella gestione dei «grandi eventi», nonché norme in materia di controllo preventivo della Corte dei conti (2021).
- ICHINO ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in funzione della trasparenza e della possibilità di controllo amministrativo e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle situazioni di emergenza o di urgenza (2045).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCO ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi mediante servizio civile volontario (2176).
- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile nazionale (439).
- Delega al Governo per la riforma del servizio civile nazionale (1995).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

– e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– Dorina BIANCHI. – Norme in materia d'incandidabilità per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei consigli regionali (1191).

– BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emaneazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

– Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e incandidabilità (1613).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

– ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).

– COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XV. Esame dei disegni di legge:

– BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

– e della petizione n. 243 ad esso attinente.

– BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali

- (1427) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
 - Simona VICARI ed altri. – Autorizzazione alla sepoltura delle salme dei Re d'Italia Vittorio Emanuele III e Umberto II nel Pantheon in Roma (1504).
 - MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
 - Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
 - LAURO. – Norme in materia di incompatibilità nello svolgimento del mandato parlamentare (2205).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernente l'introduzione del rinvio parziale delle leggi da parte del Presidente della Repubblica, nonché l'introduzione di parametri costituzionali alla decretazione d'urgenza, con particolare riferimento ai criteri di emendabilità (2208).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi» (n. 236).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 22 settembre 2010, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LEGNINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici (71).
- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (355).
- MUGNAI. – Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (399).
- CARRARA ed altri. – Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale (1119).
- VALENTINO. – Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici (1283).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno (2313) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2 e 10, del disegno di legge n. 3291 d'iniziativa governativa*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» (n. 250).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 22 settembre 2010, ore 8,45 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (2322).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Ordinamento della rappresentanza militare (161).
 - PINOTTI ed altri. – Norme di principio sulla rappresentanza militare (1157).
 - TORRI e DIVINA. – Delega al Governo per riformare le rappresentanze militari (1510).
 - PERDUCA e PORETTI. – Nuove norme in materia di rappresentanza dei militari (2125).
 - e della petizione n. 15 ad essi attinente.
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 22 settembre 2010, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria (2323).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167-B/bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai profili finanziari dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province (n. 240).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 22 settembre 2010, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GERMONTANI. – Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici (324).
- BARBOLINI e Marco FILIPPI. – Misure in favore delle attività professionali (1717).
- GERMONTANI. – Disposizioni in materia di riordino della tassazione dei fondi di investimento mobiliare chiusi (2028).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D'ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).
- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MARAVENTANO. – Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa (1231).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di autonomia finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (1985).

VII. Esame dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte (1551) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - CAFORIO ed altri. – Modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di obbligo di comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca (1618) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - GRANAIOLA ed altri. – Riduzione dell'aliquota IVA sulla produzione di pacchetti turistici per il turismo sociale (1709).
 - MORANDO ed altri. – Misure fiscali a sostegno della partecipazione al lavoro delle donne (2102).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 22 settembre 2010, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (n. 194).
- Schema di direttiva per l'anno 2010 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 231).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Deputato LEVI ed altri. – Nuova disciplina del prezzo dei libri (2281) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie (572-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- TORRI ed altri. – Norme per la promozione della pratica sportiva nelle scuole ed istituzione dei nuovi Giochi della Gioventù (1728).
- Deputato GRIMONDI ed altri. – Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca (2146) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- POLI BORTONE. – Disposizioni in materia di non sequestrabilità di beni culturali prestati all'Italia da Stati o da altri soggetti stranieri per l'esposizione al pubblico (747).
- MALAN ed altri. – Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico (996).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ASCIUTTI. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (518).
- PAPANIA. – Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica (539).
- BUGNANO ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (912).
- ASCIUTTI ed altri. – Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1451).
- ASCIUTTI ed altri. – Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1693).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSCONI ed altri. – Misure a favore delle società e delle associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione degli impianti sportivi (2300).
- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).
- BUTTI. – Interventi in favore dell'impiantistica sportiva (645).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).
- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo (87).
- CAGNIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e delega al Governo in materia di disciplina del Fondo per il finanziamento del cinema e delle attività cinematografiche e audiovisive (1422).
- ASCIUTTI ed altri. – Nuovo ordinamento delle attività cinematografiche ed audiovisive (1429).
- D'ALIA. – Legge di riforma delle attività cinematografiche e audiovisive (1553).
- Disposizioni in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali (2324).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana (1987).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico (1006-1036-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Vittoria Franco ed altri; Asciutti ed altri; modificato dalla Camera dei deputati*).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 22 settembre 2010, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di delibera CIPE n. 83/2009: «Fondo infrastrutture: quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio» (n. 244).
- Schema di delibera CIPE n. 103/2009: «Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno» (n. 245).
- Schema di delibera CIPE n. 121/2009: «Fondo infrastrutture. Assegnazioni in vista della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina» (n. 246).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MENARDI. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale (143).

- Marco FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (263).
 - GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (754).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 22 settembre 2010, ore 14,45

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (n. COM (2010) 375 definitivo).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini» (n. 237).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brandolini ed altri; Rainieri ed altri*).
- Nuova disciplina del commercio interno del riso (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (1839).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
- SANCIU ed altri. - Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini (n. 213).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 22 settembre 2010, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LI GOTTI ed altri – Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio (1507) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- BUBBICO ed altri – Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare (1920).

- POLI BORTONE. – Nuove linee guida in materia di canoni e di aliquote di prodotto derivanti dalla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare (1998).
- VICARI ed altri. – Riforma della legislazione in materia di ricerca e produzione di idrocarburi, nonché istituzione di una Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi (2267).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FLERES ed altri. – Disposizioni in materia di educazione finanziaria (1288).
- LEDDI. – Norme in merito all'educazione finanziaria (1477).
- LANNUTTI ed altri. – Disposizioni in materia di educazione finanziaria (1626).
- BONFRISCO – Interventi per la tutela del consumatore in campo finanziario (1593).
- CAGNIN. – Disposizioni volte a promuovere l'educazione finanziaria (1796).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» (n. 250).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 22 settembre 2010, ore 15,45

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

I. Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari (n. COM (2010) 378 definitivo).
- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'anno europeo dell'invecchiamento attivo 2012 (n. COM (2010) 462 definitivo).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (n. COM (2010) 379 definitivo).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Massimo GARAVAGLIA. – Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonchè in materia di trattenute sindacali (1009).

- GIULIANO ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (1060).
- TREU ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (1180).
- PORETTI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione in materia di democrazia interna dei sindacati e norme in materia di finanziamenti pubblici e privati destinati ai medesimi soggetti. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'organizzazione e il finanziamento dei sindacati (1685).
- e della petizione n. 237 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FINOCCHIARO ed altri. – Norme per un lavoro stabile, sicuro e di qualità; misure per il contrasto alla precarietà del lavoro, nonché deleghe in materia di apprendimento permanente, apprendistato e contratto di inserimento (1110).
- SPADONI URBANI. – Disposizioni in materia di riduzione dell'orario di lavoro, nonché delega al Governo in materia di apprendimento permanente e di autoaggiornamento (2261).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (2206) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Barbieri ed altri; Schirru ed altri; Volontè e Delfino; Osvaldo Napoli e Carlucci; Prestigiacomio; Ciocchetti; Marinello ed altri; Grimaldi ed altri; Naccarato e Miotto; Caparini ed altri; Cazzola ed altri; Commercio e Lombardo; Pisicchio*).
 - THALER AUSSERHOFER. – Disposizioni in materia di prepensionamento a favore dei familiari di portatori di *handicap* grave (107).
 - DE LILLO. – Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di *handicap* in condizioni di gravità (147).
 - BUTTI. – Norme per il prepensionamento di genitori di disabili gravi (657).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 22 settembre 2010, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).
- e della petizione n. 1040 ad essi attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).

- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

- ALLEGRINI e PISCITELLI. – Istituzione della figura professionale di «operatore *shiatsu*» (1243).
- BUGNANO ed altri. – Nuove norme in materia di discipline bionaturali del benessere (1896).
- BIANCO ed altri. – Norme in materia di regolamentazione della figura di operatore sanitario naturopata (2152).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).
- GHEDINI ed altri. Norme in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica (2030).

- Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme in materia di riordino della professione di farmacista e del servizio farmaceutico (2042).
- FLERES. – Norme in materia di apertura di nuove parafarmacie (2079).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme in materia di riordino della professione di farmacista e del servizio farmaceutico (2202).
- e delle petizioni nn. 628 e 1081 ad essi attinenti.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).
- BIONDELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'obesità grave e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (2069).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Leopoldo DI GIROLAMO ed altri. – Modifiche al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di farmaci biogenerici o biosimilari (1071).
- CURSI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recanti nuove disposizioni in materia di farmaci biosimilari (1875).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici (53).
- AMATI e BIANCONI. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, per la maggiore tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (1767).
- PINZGER. – Disposizioni in materia di divieto di sperimentazione sugli animali (2034).

XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCHI. – Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione (613).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni in materia di donazione del corpo *post-mortem* e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (899).

- RIZZI. – Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per finalità di ricerca scientifica e di formazione professionale (2198).

XIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DELLA SETA ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (1019).
- POLI BORTONE e COSTA. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1165).
- BALBONI ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1922).
- LANNUTTI ed altri. Disposizioni in favore di soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (2055).

XIV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).
- PORETTI e PERDUCA. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di riforma delle procedure

di selezione dei direttori generali delle aziende sanitari locali e delle aziende ospedaliere (1966).

XVII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FLERES e ALICATA. – Disposizioni in materia di istituzione e disciplina della professione di erborista e dell'attività commerciale di erboristeria (1576).
- D'AMBROSIO LETTIERI e CALABRÒ. – Disposizioni in materia di settore erboristico e della professione di erborista (1583).

XVIII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BASSOLI ed altri. – Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario (2133).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini» (n. 237).
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» (n. 250).

II. Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (2322).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009 (*Doc. LXXXVII*, n. 3).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV: audizione di esperti.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 22 settembre 2010, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» (n. 250).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (n. 252).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino» (n. 233).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 22 settembre 2010, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:

- Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea (n. COM (2010) 350 definitivo)

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sugli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di selezione qualitativa e le restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato praticata nel Mar Baltico, nel Belt e nell'Øresund (n. COM (2010) 325 definitivo).
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità (n. COM (2010) 362 definitivo).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 22 settembre 2010, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Alla I Commissione della Camera:

- Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo (*esame nuovo testo C. 3351*).

Alla XIII Commissione della Camera:

- Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (*esame C. 2260-2646-2743/A*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 22 settembre 2010, ore 20

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore generale della RAI.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 22 settembre 2010, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale: Audizione del prof. Francesco Pizzetti, Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 22 settembre 2010, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali: audizione di rappresentanti della Confederazione sindacale italiana libere professioni (Confprofessioni).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione**

Mercoledì 22 settembre 2010, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, dei seguenti atti:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alla Regione Liguria a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della Rete stradale di interesse nazionale» (n. 243).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali» (n. 247).

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Riordino dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione» (n. 248).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
Sull’esposizione a possibili fattori patogeni,
con particolare riferimento all’uso dell’uranio impoverito

Mercoledì 22 settembre 2010, ore 14

Esame del Regolamento Interno.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 22 settembre 2010, ore 14

Inchiesta sull’assistenza sanitaria alle persone affette da gravi forme di disabilità: audizione del professor Paolo Zamboni e del dottor Fabrizio Salvi.
